



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 20.207.1

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.138.1

Allegati: 4

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS [ID_VIP 8968]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC [ID_VIP 8968]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 8968] **MARACALAGONIS (CA) – Progetto di un impianto eolico denominato “BRUNCU DE LIANU”, costituito da 14 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6,6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 92,4 MW - Progetto Definitivo – QUARTU SANT'ELENA (CA) – Area di stoccaggio occidentale.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: ECOWIND 2 S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP- Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

MA
30/05/2023

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”,* secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra

MA

*

indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha abrogato la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot.

DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e n. DGABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **ECOWIND 2 S.r.l.**, con nota prot. n. 202208_WIND003 del 10/08/2022, ha presentato istanza al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed al Ministero della cultura, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativamente al **Progetto di un impianto eolico denominato "BRUNCU DE LIANU", costituito da 14 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6,6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 92,4 MW - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nel Comune di Maracalagonis e, per quanto attiene all'area di stoccaggio occidentale, anche nel Comune di Quartu Sant'Elena, nella Città Metropolitana di Cagliari.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0005728 del 17/01/2023, ha chiesto al Proponente di perfezionare l'istanza di VIA del 10/08/2022 producendo l'atto del competente Soprintendente del Ministero della cultura di cui all'allora vigente lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che **ECOWIND 2 S.r.l.**, con PEC del 02/02/2023, ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica copia dell'istanza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 prodotta, con PEC di pari data, alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0023198 del 17/02/2023, ha comunicato al Proponente la perdurante impossibilità di dichiarare la procedibilità dell'istanza di VIA del 10/08/2022 in mancanza del predetto atto del competente Soprintendente del Ministero della cultura di cui all'allora vigente lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato "BRUNCU DE LIANU", ricadente nel Comune di Maracalagonis (CA), con l'installazione di 14 aerogeneratori del tipo ad asse orizzontale di potenza pari a 6,6 MW ciascuno, con altezza massima di 220 m, per una potenza complessiva di 92,4 MW. L'intervento si sviluppa secondo tre cluster (campo Ovest - con WTG nn. 2, 10 e 14 – e campo Centrale – WTG 1, 5, 9 e 11 – e campo Est – WTG nn. 3, 4, 6, 7, 8, 12 e 13) per i quali sono previsti diversi collegamenti viari con le esistenti strade pubbliche. L'impianto sarà allacciato alla Rete Elettrica Nazionale di Alta Tensione con collegamento in antenna a 150 kV su una nuova Stazione elettrica (SE), da inserire in "entra-esce" alla linea RTN a 150 kV "Villasimius - Quartucciu" e la realizzazione di una sottostazione elettrica (SSE). Il progetto prevede anche nel Comune di Quartu Sant'Elena (CA) un'area di stoccaggio occidentale di circa 2,4 Ha. La viabilità rurale esistente sarà adeguata e si creeranno nuove strade di accesso agli aerogeneratori, per i quali sarà necessario realizzare per ciascuno una piazzola provvisoria ed una definitiva. Per ogni aerogeneratore si prevede la realizzazione di opere di fondazione di tipo diretto, con scavi aventi profondità di circa 4 metri e diametro di circa 36 metri, per una superficie di scavo superiore ai 1000 mq per generatore, su cui inserire un plinto, con forma tronco-conica, con diametro massimo pari a 24,50 metri ed altezza complessiva di metri 3.60, di cui 0.50 metri fuori terra, al centro di piazzole di servizio di metri 96 x 53, la superficie totale delle aree di servizio dei generatori è pari a oltre 7 ettari. Si prevede l'installazione di una torre anemometrica di misura, che rimarrà in esercizio per tutta la vita utile dell'impianto eolico. Il progetto in esame si sviluppa sui rilievi prospicienti il compendio forestale del Parco dei Sette Fratelli, in un'area di significativo valore paesaggistico – ambientale, interamente ricompreso nell'ambito di paesaggio costiero n. 27 del vigente P.P.R.

MA



CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0031096 del 03/03/2023, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ..." di VIA e la pubblicazione sul proprio portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico, stante l'avvenuta soppressione della lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006 con il decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 3339 dell'8/03/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinqies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006), come anche i contributi istruttori delle UU.OO. Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della medesima Soprintendenza speciale per il PNRR, evidenziando l'istanza prodotta con PEC del 02/02/2023 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e le modifiche anche per questo introdotte dal decreto-legge n. 13 del 2023, come anche trasmettendo la documentazione prodotta con l'istanza di VIA e non resa pubblica sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali (elaborati: "3D Alternativa progettuale" e "Modello 3D progetto");
- b) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 8162 del 13/03/2023, con la quale è stato dichiarato il concorrente interesse regionale nel procedimento di VIA di competenza statale ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- c) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 10746 del 03/04/2023, con la quale si trasmettono le osservazioni regionali sul progetto di cui trattasi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e a questa Soprintendenza speciale per il PNRR. Alle predette osservazioni sono allegate quelle espresse con nota prot. n. 21866 del 29/03/2023 dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari, il quale esprime, tra l'altro, che: "... **CONSIDERATO** che la viabilità di progetto si appoggia, in parte su tracciati ex novo e in parte su viabilità esistente, costituita da piste forestali e viabilità di servizio rurale aventi, nelle aree di competenza del Servizio scrivente soggette a vincolo idrogeologico, una sezione media intorno a 3/3.5 metri, che dovrà essere sottoposta a rilevanti modificazioni, in modo da reggere il passaggio dei mezzi di trasporto, mediante la costruzione di un rilevato avente una sezione finale -carreggiata più banchine laterali- di metri 6.0 anche con ampliamento della sede stradale mediante scavo di scarpate a monte. A tale superficie trasformata va aggiunta l'area di cantiere laterale, in cui verrebbe abbattuta la vegetazione, per una larghezza stimata di circa 12 metri. Considerata la lunghezza totale delle piste oggetto d'intervento e per le sole superfici sottoposte a vincolo idrogeologico, pari a circa 17.0 km, è prevedibile la trasformazione di una superficie di circa complessivi 20.36 ettari a cui vanno aggiunte le aree di cantiere pari, come detto a circa 7 ettari. I cavidotti, con previsione di una trincea di scavo con profondità comprese tra i 1,5 e i 2 metri e larghezza compresa tra 1 e 2 metri, coincidono con i tracciati stradali ... **CONSIDERATO** pertanto che gli interventi insistono in regioni collinari con interventi di assai impattante adeguamento delle strade esistenti, tutte di natura agro-silvo-pastorale di sezione media intorno ai 3/3,5 metri e in parte disposte su versanti con acclività elevate, mentre i generatori sono da realizzare su aree di crinale, in cui spesso sono presenti numerose emergenze rocciose granitiche suscettibili di crolli, con vegetazione presente, di natura arbustiva, che costituisce bosco con evidenti funzioni regimanti su superfici caratterizzate da suoli poveri derivanti da matrice granitica facilmente erodibile per azione meccanica di origine meteorica; ... **CONSIDERATO**, che, benché le pendenze longitudinali dei tracciati si attestino su valori relativamente bassi anche in considerazione delle necessità collegate al transito degli automezzi da lavoro, le pendenze trasversali o di versante si aggirano su valori compresi tra il 20% e il 25%, che salgono intorno al 40% nel caso degli interventi di adattamento della viabilità del campo Ovest;

MA
A

CONSIDERATO il grado di alta vulnerabilità del sito in esame, anche in relazione all'affermarsi dei cambiamenti climatici col prevedibile aumento degli eventi pluviometrici di forte intensità, si ritiene che la realizzazione delle opere in progetto possa costituire una trasformazione assai impattante dell'area boscata con sottrazione della copertura forestale non attenuabile dalle opere di piantagione arborea previste a bordo strada con funzioni esclusivamente di riduzione dell'impatto paesaggistico, trasformazione che contribuirebbe in rilevante misura alla alterazione dell'assetto idrogeologico dei versanti/bacini, alla intercettazione dei deflussi corrivanti e scarico concentrato a valle tipico delle strade aventi sezione di m. 6, alla perdita di stabilità dei suoli aumentando altresì il rischio di turbative in relazione ai deflussi delle acque meteoriche, venendo a mancare l'azione regimante del bosco e con potenziale avvio di processi erosivi incanalati e/o distribuiti; CONSIDERATO altresì che l'area presenta un indice di pericolosità e rischio incendi complessivamente alto (Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi 2020-2022) e il rilievo collinare oggetto del progetto di parco eolico in parola è disposto secondo una direttrice sud/nord e pertanto presenta i versanti occidentali e le aree di crinale esposti a maestrale mentre i versanti orientali sono esposti sia al vento di scirocco che all'azione del sole; RITENUTO, sulla base degli studi e dei dati (ormai trentennali) sull'andamento degli incendi, che la morfologia dell'area determini notevoli problematiche in fase di spegnimento degli incendi in quanto il versante occidentale presenta il c.d. "allineamento 2 su 3" al propagarsi degli incendi (azione eolica e topografica) mentre i versanti orientali presentano un' "allineamento 3 su 3" (azione eolica, topografica e espositiva); VALUTATO che in tali frangenti gli incendi possono essere spenti con l'ausilio dei mezzi aerei sia ad ala rotante che ad ala fissa, in prossimità dei crinali ove si riducono se non si abbattano i fattori fisici che governano l'avanzare del fuoco; RITENUTO che la presenza di aerogeneratori di dimensioni così importanti, disposti lungo la linea di crinale, sia di impedimento e/o ostacolo all'azione dei mezzi aerei in funzione antincendio con evidenti ritardi nell'azione di spegnimento delle fiamme e, pertanto, con aumento della superficie boscata potenzialmente distrutta dalle fiamme con successiva accentuazione del rischio erosivo sul suolo a causa della perdita massiccia della copertura forestale; ... DETERMINA ... Art. 3 in relazione agli interventi previsti in progetto: 1. si preannuncia diniego insuperabile per quanto concerne gli interventi del campo Ovest di trasformazione nelle aree boscate, derivanti soprattutto dal radicale adattamento delle piste agro-silvo-pastorali esistenti alle esigenze di cantiere con previsione di successivo mantenimento delle stesse, in presenza di acclività accentuate sino al 40% che tipicamente determinerebbero l'insacco di fenomeni erosivi; 2. si omette un pronunciamento definitivo per gli interventi previsti nei cosiddetti campi Centrale ed Est, che comunque insistono su aree meno acclivi, per i quali non è stato possibile effettuare una compiuta istruttoria tecnica con sopralluoghi in situ a causa dei ridottissimi tempi istruttori; 3. si manifestano forti perplessità in ordine alla posa degli aerogeneratori sui crinali in relazione al concreto ostacolo all'attività di spegnimento d'eventuali grandi incendi forestali così come specificato in premessa; ...". Il Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, con nota prot. n. 16193 del 31/03/2023, osserva che: "... L'area d'intervento ricade all'interno dell'Ambito omogeneo n. 27 "Golfo Orientale di Cagliari" del Piano Paesaggistico regionale. Il parco eolico si dispone a metà tra la costa e le catene montuose del retroterra, racchiuse nel perimetro del parco regionale dei Monti dei Sette Fratelli (delimitato ma ancora non istituito ufficialmente), elementi riconosciuti dal Piano Paesaggistico quali sistemi fondanti del paesaggio d'ambito. Sempre dalla lettura dei documenti allegati al progetto, si rileva che il territorio, prevalentemente collinare, è caratterizzato da una vegetazione tipicamente mediterranea: lentischi, corbezzoli, roverelle, lecceti e querce da sughero. Per quanto riguarda l'assetto ambientale del PPR, il parco eolico ricade principalmente all'interno di aree naturali e subnaturali, caratterizzate dalla presenza di aree bosco e a macchia mediterranea: in particolare 7 aerogeneratori ricadono in aree classificate come aree boscate, 4 in aree classificate come macchia mediterranea; altri 2 ricadono in aree seminaturali classificate come praterie e un'unica turbina ricade in aree ad utilizzazione agro-forestale, classificate come colture erbacee specializzate. Due turbine ricadono all'interno della fascia dei 150 metri dal riu Trazzana e riu Lianu, mentre la fascia del riu Sa Zarra è interessata l'area di sorvolo di una terza pala. Relativamente al contesto archeologico, si rileva che

MA

✶

all'interno dell'area del parco eolico si trova il Nuraghe Lianu, distante 420 metri circa dalla turbina WTG012 e 450 metri circa dalla turbina WTG011. All'interno del buffer di 1 km si localizzano il Nuraghe de Sottu, il Nuraghe Sa Rocca Arrubia e i resti dell'abitato di epoca romana di Sa Idda Beccia. Altre tracce archeologiche sono state rilevate nel corso delle ricognizioni ... La regolamentazione delle aree non idonee ad accogliere gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili è definita dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.59/90 del 27.11.2020. Per stessa affermazione del progetto, diversi aerogeneratori sono localizzati in area boscata e all'interno della fascia di rispetto vincolata dei fiumi, per cui si ricade nel caso di "Territori coperti da foreste e da boschi" – punto 12.6 dell'allegato c) alla deliberazione citata - e nel caso di "Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" - punto 13.8 della medesima deliberazione –definite "non idonee". L'area interessata è inoltre situata tra due aree vincolate ai sensi della Legge n.1497/1939, in particolare tra il DM del 21.07.1969 "La zona costiera del Comune di Maracalagonis" - ed il DM del 24.03.1983 "Complesso dei Sette Fratelli nel Comune di Maracalagonis". In tale situazione, risultando il parco eolico in prossimità di aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n.42/2004, trova applicazione l'art. 152 dello stesso D.lgs n. 42/2004 che avverte che "...in prossimità degli immobili indicati ... la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione", al fine di garantire la conservazione dei valori paesaggistici tutelati ... In virtù di quanto esposto si ritiene che l'intervento determini un consistente impatto paesaggistico-ambientale, sia sulle aree direttamente interessate dall'intervento (si rileva che si tratta di 14 piazzole ognuna avente una superficie pari a 1.500 mq in aree boscate e a macchia mediterranea), che nelle aree contermini oggetto di provvedimenti ex parte III del D.lgs. n.42/2004 (l'altezza totale di aerogeneratore è pari a 220 metri risultando visibile da gran parte della costa e dall'intero areale del Complesso dei Sette Fratelli, così come da simulazioni allegate al progetto stesso), risultando anche in contrasto con le disposizioni normative in materia in quanto insiste su aree dichiarate inidonee ...". Il Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale, con nota prot. n. 16327 del 31/03/2023, osserva che: "... Il progetto in esame si sviluppa sui rilievi prospicienti il compendio forestale del Parco dei Sette Fratelli, in un'area di significativo valore paesaggistico – ambientale, interamente ricompreso nell'ambito di paesaggio costiero n. 27 del vigente P.P.R. Dal punto di vista vincolistico, risultano interessate, direttamente o indirettamente, le seguenti categorie di beni: - Art. 142 comma 1, lettere c), g) del D.Lgs 42/2004 e ss.sm.ii., relativamente all'interessamento di aree insistenti su corsi d'acqua e relative fasce di rispetto di 150 m e aree coperte da bosco; - Art. 143 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., per effetto dell'art. 17, comma 3, lettere a) e h) NTA del PPR (corsi d'acqua individuati dal PPR e relative fasce di rispetto di 150 m; fascia costiera); - Vincoli ex. Art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., in particolare: D.M. 24/03/1983 "Complesso dei Sette Fratelli nel Comune di Maracalagonis", lambito dalla viabilità di accesso agli aerogeneratori WTC014, WTC002 e WTC010 e D.M. 21/07/1969 "Zona costiera del Comune di Maracalagonis", prospiciente l'area interessata dai depositi di stoccaggio; Relativamente agli aspetti storico culturali, si rileva che all'interno dell'area del parco eolico si trovano alcuni beni individuati nella cartografia del P.P.R. e censiti nel Repertorio del mosaico dei Beni Culturali (Nuraghe Lianu, Nuraghe De Sottu, Nuraghe presso Br.cu Morettu), sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 47 delle NTA del P.P.R., nonché alla disciplina dettata dall'art. 49 delle stesse NTA, che vieta qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi entro un raggio di 100 metri dall'elemento di carattere storico culturale più esterno degli stessi beni. Relativamente alle componenti di paesaggio con valenza ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti delle NTA del P.P.R., l'intervento interessa quasi interamente aree naturali-subnaturali e aree seminaturali, ricoperte prevalentemente da vegetazione a macchia e/o a bosco con una consociazione tipicamente mediterranea composta da essenze di: lentischi, corbezzoli, roverelle, lecceti e querce da sughero. L'ambito di alta collina interessato dal progetto è connotato da un'orografia impervia, con forti pendenze, da una viabilità minima costituita per lo più da strade sub-montane sterrate e in generale dall'assenza di elementi antropici significativi. Il contesto, pertanto, si caratterizza sia per l'elevata naturalità, sia per l'omogeneità dei caratteri ambientali strutturanti il paesaggio interessato. Per le caratteristiche del territorio sopradescritte, la realizzazione dell'impianto in progetto, appare fortemente critica dal punto di vista paesaggistico, in primis in quanto

MA

*

le azioni progettuali previste per la realizzazione delle piazzole a servizio di ciascun aerogeneratore nonché per l'adeguamento della viabilità esistente e per la creazione di nuovi tracciati e dei collegamenti elettrici (cavidotti) comportano sottrazione e frammentazione di aree boscate, naturali e seminaturali. In proposito si evidenzia che le caratteristiche morfologiche dell'area, unitamente alla necessità di garantire l'accesso ad imponenti mezzi meccanici per la realizzazione dei lavori, determina giocoforza una modifica significativa allo stato dei luoghi e alla viabilità, con l'allargamento delle sedi stradali esistenti, la realizzazione di nuovi tracciati, l'inserimento di slarghi e aree di manovra, l'esecuzione di movimenti di terra etc. Ulteriore fattore negativo è costituito dal fatto che contestualmente alla sottrazione di superfici boscate, si prevede l'introduzione di elementi antropici indiscutibilmente intrusivi. Siffatte previsioni, a parere dello scrivente, appaiono inconciliabili con l'esigenza della tutela paesaggistica del bosco, vincolato ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, sia poiché esse concorrono ad alterare l'immagine complessiva del bene interessato, attualmente percepibile come un compendio naturale, continuo ed esteso, visivamente non contaminato da strutture artificiali imponenti, sia poiché tali previsioni vanno ad incidere direttamente sugli elementi costitutivi del bene stesso, comportandone la riduzione e la frammentazione. Un progetto così strutturato, peraltro, non appare in linea nemmeno con i principi generali del PPR, sanciti dall'art. 7 NTA, che indica le linee da seguire nelle valutazioni dei progetti di trasformazione del territorio, prevedendo che l'azione dei poteri pubblici volta alla conservazione e tutela, mantenimento e miglioramento o ripristino dei valori paesaggistici riconosciuti, si debba esplicare nell'ottica del mantenimento delle caratteristiche e degli elementi costitutivi del paesaggio (e ancor più dei beni paesaggistici). In coerenza con tale assunto, l'art.26 NTA del PPR, recante le specifiche prescrizioni per la tutela delle aree boschive, in tali aree, vieta gli interventi di modificazione del suolo e la realizzazione di opere infrastrutturali che comportino alterazioni permanenti alla copertura forestale, con la sola eccezione degli interventi strettamente necessari alla gestione forestale e alla difesa del suolo. Deve pertanto ravvisarsi un contrasto delle opere progettate con le prescrizioni dettate dal PPR per la tutela dei beni paesaggistici e delle componenti di paesaggio interessate, e in particolare del bosco. Dal punto di vista visivo-percettivo, inoltre, appare altrettanto critica la scelta di ubicazione delle pale prevalentemente lungo le linee di crinale, o in posizioni fortemente esposte, ciò determinando una più alta visibilità dell'impianto, anche da punti di vista significativi. L'effetto conseguente è l'alterazione più o meno marcata delle quinte sceniche "consolidate" di vari beni paesaggistici (D.M. 24/03/1983 - D.M. 21/07/1969), con l'inserimento, nell'ambito delle visuali godibili da e verso i suddetti beni, dell'elemento intrusivo generato dalla successione di pale dislocate lungo il profilo montuoso che fa da cornice al quadro paesaggistico interessato, con la conseguente modifica irreversibile dello skyline. In relazione a tali criticità si richiama l'art. 152 del D.lgs n. 42/2004 secondo il quale "Nel caso di ... posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo". Alla luce di tale quadro, lo scrivente ritiene fortemente negativa per il contesto ambientale e paesaggistico interessato la prospettiva di realizzazione del parco eolico in esame ...";

- d) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 10885 del 04/04/2023, con la quale si trasmettono le osservazioni regionali integrative sul progetto di cui trattasi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, allegando il parere inoltrato dall'ARPAS con nota prot. n. 13055 del 04/04/2023;
- e) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** prot. n. 7258 del 03/05/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale, con la rappresentazione del vasto quadro di tutele e di beni di cui alla Parte II e Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004 presenti nell'area vasta considerata dal SIA, ritenendo per l'Area funzionale Patrimonio archeologico:

MA
A

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO a1.2. Beni archeologici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Comune di Maracalagonis

- *Nuraghe de Sottu, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 11 del 10.01.2023, distante circa 621 m a sud dall'aerogeneratore WTG005 e circa 1,78 km a sud dall'aerogeneratore WTG011 del parco eolico;*

Comune di Sinna

- *Nuraghe Su Crastadroxiu, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 126 del 19.10.2018, distante circa 1,50 km a sud-est dall'aerogeneratore WTG007 del parco eolico;*
- *Nuraghe S'Arrideli, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 139 del 19.11.2018, distante circa 1,71 km a sud-est dall'aerogeneratore WTG006 del parco eolico;*

a1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12): - a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:

Comune di Maracalagonis

- *Nuraghe Lianu, PPR 2006 e PUC di Maracalagonis n. 82, all'interno del parco eolico, distante circa 465 m a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG012 e circa 460 m a sud-est dall'aerogeneratore WTG011 del parco eolico;*
- *Villaggio romano Cuile Eranu, PUC di Maracalagonis n. 80, all'interno del parco eolico, distante circa 409 m a ovest dall'aerogeneratore WTG004 e circa 485 m a est dall'aerogeneratore WTG012;*
- *Villaggio nuragico-romano Su Zinibirarxiu, PUC di Maracalagonis n. 89, all'interno del parco, distante circa 470 m a sud-est dall'aerogeneratore WTG011 e circa 668 m a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG012;*
- *Villaggio nuragico-romano Baccu 'e S'alinu, PUC di Maracalagonis n. 88, all'interno del parco, distante circa 920 m a sud-est dall'aerogeneratore WTG011 e circa 660 m a sud dall'aerogeneratore WTG012 e circa 522 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG006;*
- *Nuraghe Sedda Sa Zarra, PUC di Maracalagonis n. 87 all'interno del parco eolico, distante circa 315 m a nord dall'aerogeneratore WTG006 e 163 m dai relativi cavidotti, e 695 m a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG008 del parco eolico;*
- *Villaggio nuragico Sedda sa Zaurra, PUC di Maracalagonis n. 88, all'interno del parco eolico, distante circa 310 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG007 e 396 m a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG008 del parco eolico;*
- *Ruderi (muro-recinto) Bruncu Castangedda, PUC di Maracalagonis n. 81, distante circa 410 m a sud - est dall'aerogeneratore WTG004 del parco eolico,*
- *Nuraghe S'Arridellarxiu, PPR 2006 e PUC di Maracalagonis n. 83, distante circa 1,07 km a est dall'aerogeneratore WTG008 del parco eolico;*
- *Strutture di Monte Arrubiu, PUC di Maracalagonis nn. 85 e 86, distanti circa 253 m a est dall'aerogeneratore WTG007 e 15 m dai relativi cavidotti, e 375 m a sud dall'aerogeneratore WTG008 del parco eolico;*
- *Tomba di giganti Bruncu Barracas, UC di Maracalagonis n. 91, distante circa 170 m a sud-est dall'aerogeneratore WTG005 del parco eolico e 130 m circa a sud dal relativo cavidotto;*
- *Villaggio nuragico-romano Bidda Beccia, PUC di Maracalagonis n. 90, all'interno del parco, distante circa 365 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG005 del parco eolico e circa 200 m dai relativi cavidotti e circa 80 m a ovest dalla SE Maracalagonis del parco eolico;*

MA

2

- Nuraghe Monti Nieddu, PUC di Maracalagonis n. 92, distante circa 655 m ovest dall'aerogeneratore WTG005 del parco eolico e circa 508 m a ovest dai relativi cavidotti e circa 1,23 km a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG011 del parco eolico;
- Nuraghe Morettu, PUC di Maracalagonis n. 99, distante circa 1,37 km a sud-ovest m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG005 del parco eolico;
- Villaggio romano Morettu, PUC di Maracalagonis n. 98, distante circa 1,15 km a sud-ovest m a nord - ovest dall'aerogeneratore WTG005 del parco eolico;
- Nuraghe Bidda Beccia con villaggio romano, PPR e PUC di Maracalagonis n. 101, distante circa 2,23 km a sud dell'aerogeneratore WTG005 dell'impianto eolico;
- Nuraghe Sa Guardia, PPR 2006 e PUC di Maracalagonis n. 104, distante circa 2,78 km a sud dell'aerogeneratore WTG005 dell'impianto eolico;
- Nuraghe Baccu Pilleri, PPR 2006 e PUC di Maracalagonis n. 105, distante circa 3,15 km a sud dell'aerogeneratore WTG005 dell'impianto eolico;
- Nuraghe Luas con villaggio romano, PUC di Maracalagonis nn. 102-103, distante circa 2,85 km a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG005 dell'impianto eolico;
- Insediamento nuragico romano cuile Peppe Antoni, PUC di Maracalagonis n. 95, distante 2,44 km m a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG005 del parco eolico;
- Villaggio romano Marroccu, PUC di Maracalagonis n. 96, distante 1,85 km m sud-ovest dall'aerogeneratore WTG005 del parco eolico;
- Nuraghe Su Suergiu Mannu, PUC di Maracalagonis n. 94, distante 2,80 km m sud-ovest dall'aerogeneratore WTG010 del parco eolico;
- Cuile Abruxiau, PUC di Maracalagonis n. 93, distante 1,44 km m a sud dall'aerogeneratore WTG010 del parco eolico;
- Recinto megalitico Cuccuru Elia, PUC di Maracalagonis n. 64, all'interno del parco, distante 120 m a nord dall'aerogeneratore WTG002 del parco eolico e circa 135 m a nord-ovest dai relativi cavidotti;
- Nuraghe Giuncu, PUC di Maracalagonis n. 65, distante circa 1,46 km a nord-est dall'aerogeneratore WTG014 del parco eolico;
- Nuraghe Sa Madrina, PPR 2006 e PUC di Maracalagonis n. 67 distante circa 1,79 km est dall'aerogeneratore WTG014 del parco eolico;
- Nuraghe Antiogu Peis, PUC di Maracalagonis n. 66, distante circa 1,85 km a nord-est dall'aerogeneratore WTG014 del parco eolico;
- Rinvenimenti Posulu 1, PUC di Maracalagonis n. 79, distante circa 160 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG003 dell'impianto eolico;
- Rinvenimenti Posulu 2, PUC di Maracalagonis n. 78, distante circa 240 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG003 dell'impianto eolico;
- capanna Corongiu Acca, PUC di Maracalagonis n. 77, distante circa 420 m a nord dall'aerogeneratore WTG003 dell'impianto eolico;
- villaggio romano Monte Pauli, PUC di Maracalagonis n. 69, distante circa 1,50 km a nord dall'aerogeneratore WTG003 dell'impianto eolico;
- insediamento nuragico e romano Cuile Tanne Mrexiani, PUC di Maracalagonis n. 70, distante circa 1,80 km a nord dall'aerogeneratore WTG003 dell'impianto eolico;
- Nuraghe S'arrumbulada, PPR 2006 e PUC di Maracalagonis n. 63, distante circa 1,97 km a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG014 del parco eolico;
- Circolo Nuragico Arcu Scala Manna, PUC di Maracalagonis n. 68, distante circa 2,90 km a nord dall'aerogeneratore WTG003 dell'impianto eolico;
- Necropoli Sa Domus des Cassadoris, PUC di Maracalagonis n. 71, distante circa 2,72 m a nord-est dall'aerogeneratore WTG003 dell'impianto eolico;

MA

✕

- Nuraghe Sedda sa Dida, PUC di Maracalagonis n. 73, distante circa 2,84 km a nord-est dall'aerogeneratore WTG003 dell'impianto eolico;
- Nuraghe Sant'Elena con capanna, PPR 2006 e PUC di Maracalagonis n. 74, distante circa 1,58 km a nord-est dall'aerogeneratore WTG003 dell'impianto eolico;
- Nuraghe Su Reu, PPR 2006 e PUC di Maracalagonis n. 76, distante circa 2,25 km a nord-est dall'aerogeneratore WTG003 dell'impianto eolico;
- Nuraghe Sa Sedda S'Ormu, PUC di Maracalagonis n. 72 Insegiamento romano, menhir S Sedda S'Ormu, distante circa 2,30 km a nord-est dell'aerogeneratore WTG003 dell'impianto eolico;

Comune di Sinnai

- Nuraghe Serraidda, distante circa 2,67 km a sud-est dall'aerogeneratore WTG007 del parco eolico;

Comune di Quartu Sant'Elena

- Nuraghe Su Crabu, PPR 2006 codice 9183, distante circa 1,46 km a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG014 del parco eolico;
- Tomba Su Crabu, PPR 2006 codice 9911, distante circa 1,42 km a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG014 del parco eolico;
- Nuraghe Su Zinnibri, PPR 2006 codice 9184, distante circa 2,19 km a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG014 del parco eolico;
- Nuraghe Ludus, PPR 2006 codice 9180, distante circa 2,63 km a ovest dall'aerogeneratore WTG014 del parco eolico;
- Nuraghe Siliqua, PPR 2006 codice 9181, distante circa 2,18 km a ovest dall'aerogeneratore WTG014 del parco eolico;
- nuraghe Titionargiu, PPR 2006 codice 9182, distante circa 2,21 km a ovest dall'aerogeneratore WTG014 del parco eolico;
- nuraghe Angelu Nieddu, PPR 2006 codice 8135, distante circa 2,93 km a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG014 del parco eolico;
- nuraghe Pusceddu, PPR 2006 codice 8128, distante circa 3,2 km a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG010 del parco eolico e circa 327 m a ovest dall'area di stoccaggio più occidentale ...";

concludendo per la medesima Area funzionale Patrimonio Archeologico che: "A 4. **PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO** - Fermo restando la necessit  di attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e una pulizia dell'area dalla vegetazione per l'espressione di una istruttoria esaustiva e per la verifica completa dell'impatto dell'impianto sul patrimonio archeologico esistente, si evidenzia che tale analisi eseguita ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., ha un'altissima probabilit  di aumentare il numero di emergenze archeologiche presenti nell'areale e rafforzare il quadro conoscitivo finora noto, che comunque risulta sufficiente per esprimere parere negativo su tali opere anche in questa fase. Infatti, gli aerogeneratori si inseriscono all'interno di una rete insediativa dell'et  del Bronzo, caratterizzata da una linea di nuraghi che insistono in posizione di altura o su affioramenti rocciosi di grande dominio visivo sull'areale circostante e che sono principalmente posti a controllo delle valli che garantiscono la comunicazione con la zona costiera. L'osservazione del posizionamento dei nuraghi, consente di seguire un vero e proprio sistema di torri collocati sul crinale, sulle sommit  o su altre posizioni di versante favorevoli al controllo visivo e strategico sul territorio. Tale sistema si diparte dalla costa (dove insistono nuraghi che controllavano gli approdi e la linea di costa) e si sviluppa lungo le direttrici costituite dalle valli che si dispongono perpendicolarmente alla fascia costiera e penetrano verso l'interno. I nuraghi che fanno parte di questo vero e proprio sistema insediativo e che sono una testimonianza importante delle modalit  con cui la civilt  nuragica occupa e controlla gli approdi e l'interno, non sono stati oggetto di scavi archeologici, ma sono ancora protetti dal crollo e dal deposito eolico e

MA


pertanto conservano gli strati archeologici e le alzati talora per ampi tratti. Non essendo indagati scientificamente, non sono valorizzati, ma questo aspetto non incide sull'importante interesse culturale di questi siti anche in riferimento alla loro localizzazione, che consente peraltro di mettere in luce un aspetto poco conosciuto della civiltà nuragica, ossia il rapporto con la costa e i processi insediativi che la civiltà nuragica ha praticato nelle zone costiere. Il contesto territoriale nel quale l'impianto in progetto andrebbe a collocarsi mantiene chiaramente leggibili, ancorché non indagate sistematicamente, le testimonianze di una frequentazione ininterrotta dall'età del Bronzo fino all'età romana e in alcuni casi al Medioevo, che ha creato una sequenza diacronica che esplicita le dinamiche insediative nel passaggio dalla protostoria all'età storica. Inoltre, la conservazione dei nuraghi, a breve distanza tra di loro e in collegamento visivo, consente di leggere, cristallizzato nella campagna attuale, un paesaggio archeologico tipico dell'età del bronzo, che nel suo insieme, integro e senza interferenze moderne, si configura esso stesso come un bene culturale da tutelare e preservare. A ciò si aggiunge l'impatto puntuale e visivo che l'opera avrebbe su alcuni beni che sono stati oggetto di foto inserimento e, nel segnalare le carenze documentali rilevate nello studio dell'impatto visivo circa i restanti beni non inseriti (che per la distanza ravvicinata agli aerogeneratori sono quasi certamente suscettibili di impatto visivo), si ribadisce che il progetto con questa articolazione non sia compatibile con la tutela del patrimonio archeologico presente nell'area interessata. Peraltro, fermo restando il paesaggio archeologico dell'età del bronzo evidente in questo settore della Sardegna sud-orientale e le altre criticità soprasegnalate, si evidenzia che l'art. 24 del D. L. 13 del 2023 recante disposizione urgente per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari a PNRR (PNC) prevede quali aree non idonee per l'installazione di impianti eolici una fascia di 3 Km dal perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004. Pertanto, come si può agevolmente dedurre dall'elenco dei beni presenti, che evidenziano come il progetto ricade all'interno delle aree non idonee in quanto a una distanza inferiore ai 3 km alle aree vincolate, si ritiene che l'impianto così come proposto nel progetto esaminato sia incompatibile con la tutela del patrimonio archeologico e, pertanto, si esprime parere negativo all'intervento". Per le Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio esprime le seguenti valutazioni: "B.1.1 Beni Paesaggistici - B.1.1.a Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze ... All'interno di un raggio di 3 km si riscontra: - Area del D.M. 24/03/1983 di "Zona sita in Comune di Maracalagonis facente parte del complesso dei Sette Fratelli" (la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto questa si integra nel complesso dei "Sette Fratelli" — grandioso e splendido esempio di complesso forestale della Sardegna Sud-Orientale, che si presenta come il meglio conservato in tutta la sua incontaminata bellezza — per le stesse caratteristiche di omogeneità ambientali e paesistiche presenti nel sistema principale. (...)) Anche questo territorio è interessato da quelle singolarità architettoniche quali sono i Nuraghi, di cui alcuni in buono stato di conservazione, ma che con la loro spontaneità architettonica compenetrano il paesaggio completandolo nella sua bellezza"[:] WTG14 si trova ad una distanza di circa 350 m; WTG02 a circa 600 m; WTG 03 a circa 800 m; WTG10 a circa 1 km; WTG01, WTG09 e WTG13 a circa 1,3 km, ecc., WTG05 più distante degli aerogeneratori a circa 3 km. - Area del D.M. 27/12/1967 della "Fascia costiera de Comune di Quartu Sant'Elena", a circa 300 m dall'area dei depositi di stoccaggio ed a circa 3 km dal più vicino degli aerogeneratori WTG10 a circa 3 km; - Area del D.M. 21/07/1969 della "Fascia costiera sita nel ... Comune di Maracalagonis", a circa 500 m dall'area dei depositi di stoccaggio ed a circa 3 km da WTG05 ... B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze - Art. 142, comma 1, lett. c.), nelle immediate vicinanze: - Riu de Strumpus (l'area di sorvolo della pala della WTG01 tange il perimetro della fascia di 150 m); - Riu Baccu e' S'Alinu (l'area di sorvolo della pala della WTG01 tange il perimetro della fascia di 150 m); - Riu Gavoi. Art. 142, comma 1, lett. g.): numerose aree direttamente interessate dalle strutture degli aerogeneratori e nelle immediate vicinanze, nonché interessate dall'infrastrutturazione stradale. Art. 142, comma 1, lett. h.): lo SIA non dà informazioni circa la presenza di zone gravate da usi civici. - B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti - Piano Paesaggistico

MA

*

Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006. Le aree interessate dall'impianto ricadono nell' Ambito omogeneo costiero n. 27 "Golfo Orientale di Cagliari" e pertanto, per effetto dell'art. 4 comma 4 delle NTA, la disciplina del PPR è direttamente applicabile ed immediatamente efficace. Il comune di Maracalagonis è dotato di un Piano Urbanistico Comunale PUC) del 2003, ultimo aggiornamento del 06/12/2012, in fase di adeguamento al PPR. L'area di progetto è classificata dal PUC come zona "H - per aree di rispetto o destinate a particolare tutela". La zona H "Definisce l'insieme delle aree individuate in virtù di proprie immutabili caratteristiche di ordine naturalistico, paesaggistico (.). Il comune di Quartu Sant'Elena, ove è prevista l'area di stoccaggio occidentale, è dotato di un PUC del 2000, ultimo aggiornamento del 29/05/2014 non adeguato al PPR. - B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento - Assetto ambientale: Il layout del campo agrivoltaico dista circa 2,5 km dalla "Fascia costiera", bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. a) delle NTA. - Gli aerogeneratori WTG03, WTG04, WTG07, WTG11, WTG12, WTG13 e WTG14 ricadono in aree classificate dal PPR come "aree naturali e sub-naturali" della tipologia "boschi", e gli aerogeneratori WTG01, WTG05, WTG06 e WTG10 in aree della tipologia "vegetazione a macchia e n aree umide" disciplinate dagli artt. 22-24 delle NTA, per cui all'art. 23 (prescrizioni) è vietato "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica ". - Gli aerogeneratori WTG02 e WTG09 ricadono in aree classificate dal PPR come "aree seminaturali" della tipologia "praterie" disciplinate dagli artt. 25-27 delle NTA, per cui all'art. 26 (prescrizioni) sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado." - L'aerogeneratore WTG08 ricade in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agro-forestale" della tipologia "colture erbacee specializzate" disciplinate dagli artt. 28-30 delle NTA, per cui all'art. 29 (prescrizioni) sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata a rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". Nell'immediata area dell'impianto si rileva la presenza di fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m, tutelati ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 let. h) delle NTA del PPR: - Riu Trazzana (distante circa 120-140 m dalle WTG01 e WTG09); - Riu Lianu (distante circa 120-140 m dalle WTG01 e WTG09); -Riu Sa Zara (sulla cui fascia ricade parzialmente l'area di sorvolo della pala della WTG08); - Riu Meriagu Mannu; -Riu Baccu e' S'Alinu; -Riu Gavoi ... Assetto Storico Culturale - Le opere costituenti il progettato intervento non insistono direttamente in aree costitutive dell'assetto storico-culturale del PPR. Si riscontra, come meglio evidenziato nella parte A del presente parere: - BUR 8119 Nuraghe Lianu nelle immediate vicinanze della WTG11 e della WTG12 (a circa 460 m ; - BUR 8114 Nuraghe de Sottu nelle immediate vicinanze della W TG05 a (circa 600 m); - BUR 8115 Nuraghe presso Br.cu Moretti nelle immediate vicinanze della WTG05 (a 1,4 km). Assetto insediativo - L'intervento in progetto è incluso nel "sistema delle infrastrutture", disciplinate agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all'art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se "a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi ed ambientali" ... B.1.2 - Beni Architettonici - B.1.2.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze. Nessuno. A circa 6 km ad Est dell'impianto sorge l'imponente complesso edilizio a scala territoriale dell'ex Colonia Penale di Castiadas, vincolato con Declaratoria L. 01/06/39 n. 1089 art. 822 Codice Civile prot. n. 3050 del 25/05/1987; D.D.G. D.Lgs. 29/10/99 n. 490 del 20/12/2000; D.D.R. n. 112 e n. 113 del 27/09/2010; D.D.R. n. 114 e n. 115 del 29/09/2010; D.D.R. n. 39 del 17/02/2011; D.D.R. n. 162 del 12/09/2011; D.D.R. n. 43 del 08/03/2012. B.1.2.b - Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1

MA

L

del Codice - Ruleri della chiesa romanica di Santa Barbara di Solanas in località Cuili Murvoni-Santa Barbara (proprietà del Comune di Sinnai dal 1985): distante 1,8 km da WTG07; 2 km da WTG06 ; 2,2 km da WTG08; 2,5 km da WTG05 (aerogeneratori più vicini). B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO - Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii , in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per a presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II e dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, come di sotto elencati: - ruleri della chiesa romanica di Santa Barbara di Solanas in località Cuili Murvoni-Santa Barbara (proprietà del Comune di Sinnai dal 1985): distante 1,8 km da WTG07; 2 km da WTG06 ; 2,2 km da WTG08; 2,5 km da WTG0 5 (aerogeneratori più vicini). La chiesa campestre di Santa Barbara, tra le più antiche presenti nel territorio, si inserisce in un contesto archeologico ricco e articolato ed è stata la parrocchiale dello scomparso centro medioevale di Solanas; - area del D.M. 24/03/1983 della "Zona sita in Comune di Maracalagonis facente parte del complesso dei Sette Fratelli" (la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto questa si integra nel complesso dei "Sette Fratelli" – grandioso e splendido esempio di complesso forestale ella Sardegna Sud-Orientale, che si presenta come l meglio conservato in tutta la sua incontaminata bellezza – per le stesse caratteristiche di omogeneità ambientali e paesistiche presenti nel sistema principale. (...) Anche questo territorio è interessato da quelle singolarità architettoniche quali sono i Nuraghi, di cui alcuni in buono stato di conservazione, ma che con la loro spontaneità architettonica compenetrano l paesaggio completandolo nella sua bellezza". WTG14 si trova ad una distanza di circa 350 m ; WTG02 a circa 600 m; WTG03 a circa 800 m; WTG10 a circa 1 km ; WTG01, WTG09 e WTG13 a circa 1,3 km , ecc., WTG05 il più distante degli aerogeneratori a circa 3 km. - area del D.M. 27/12/1967 della "Fascia costiera de Comune d Quartu Sant'Elena", a circa 300 m dall'area dei depositi di stoccaggio ed a circa 3 km da WTG10 a circa 3 km; - area del D.M .21/07/1969 della "Fascia costiera sita nel ... Comune di Maracalagonis", a circa 500 m dall'area dei depositi di stoccaggio ed a circa 3 km da WTG05. Il parco eolico in progetto è localizzato in prossimità della fascia Est del Golfo degli Angeli, alle pendici del sistema montuoso dei Sette Fratelli, in una vasta area naturale caratterizzata dalla vegetazione boschiva e da un cospicuo reticolo di incisioni fluviali, che creano valli approfondite e strette, e salti caratterizzati dalla presenza di cascate e cascatelle. L'ambito si distingue per peculiari e specifiche caratteristiche naturalistiche lito-morfologiche, botaniche e faunistiche, oltre ad essere uno degli areali di eccellenza per il cervo sardo. Le parti pianeggianti e collinari dell'area vasta sono adibite all'agricoltura ed all'allevamento; ad Est dell'impianto è localizzata l'ampia area della bonifica dell'ex Colonia penale di Castiadas, impiantata alla fine del XIX secolo ed oggi interamente a destinazione pubblica e museale. L'impianto è collocato all'interno del Parco naturale regionale dei Sette Fratelli attualmente in proposta ai sensi della L.R. 31/89 e non ancora istituito. L'analisi del quadro dei vincoli al punto B1 del presente parere mostra criticità specifiche con la tutela dei ben paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 lett. c) e g) del D. Lgs. 42/2004 nonché con i beni paesaggistici e la disciplina del PPR, atteso che le aree interessate dall'impianto ricadono nell'Ambito omogeneo costiero n. 27 "Golfo Orientale di Cagliari" e pertanto, per effetto dell'art. 4 comma 4 delle NTA, la disciplina del PPR è direttamente applicabile ed immediatamente efficace. Undici aerogeneratori su quattordici sono situati in aree classificate dal PPR come "aree naturali e subnaturali" e caratterizzate dalla presenza di boschi e vegetazione a macchia mediterranea. Per dette aree l'art. 23 delle NTA vieta qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica". Due aerogeneratori ricadono in aree classificate dal PPR come "aree seminaturali" e caratterizzate dalla presenza di "praterie", per le quali l'art. 26 delle NTA vieta "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o a fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado." Solo un

MA

X

aerogeneratore ricade in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agro-forestale" caratterizzate da "colture erbacee specializzate" per le quali l'art. 29 della NTA vieta "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata a rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa". L'impianto eolico in progetto non è conforme al PPR in quanto per le sue caratteristiche tecnologiche, in fase di costruzione e di esercizio, non supera i limiti posti dalla disciplina che regola gli interventi nelle aree di localizzazione prescelte. Si deve evidenziare infatti che la superficie complessiva delle aree di servizio degli aerogeneratori, banchine ecc., è pari ad oltre 7 ha e che l'infrastrutturazione del parco necessita dell'allargamento, regolarizzazione e realizzazione ex novo di parti del tracciato stradale. Alla realizzazione di tali opere consegue l'abbattimento del soprassuolo boschivo nonché la frammentazione e riduzione della copertura forestale, che non appare possibile compensare con le proposte mitigazioni arboree a bordo strada. In accordo con la nota prot. n. 16327 del 31/03/2023 del Servizio tutela paesaggio Sardegna meridionale della RAS: "ulteriore fattore negativo è costituito dal fatto che contestualmente alla sottrazione di superfici boscate, si prevede l'introduzione di elementi antropici indiscutibilmente intrusivi" ed inoltre le opere "appaiono inconciliabili con l'esigenza della tutela paesaggistica del bosco, vincolato ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004, sia perché esse concorrono ad alterare l'immagine complessiva del bene interessato attualmente percepibile come un compendio naturale, continuo ed esteso, visivamente non contami nato da strutture artificiali imponenti, sia perché tali previsioni vanno ad incidere direttamente sugli elementi costitutivi del bene stesso, comportandone la riduzione e la frammentazione". L'intervento non è infatti conforme all'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR che dispone che i beni paesaggistici di cui all'art. 17 comma 4 lett. a) -territori coperti da foreste e da boschi - "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Inoltre, in base alle direttive de PUC di Maracalagonis, la porzione di territorio in cui è inserito il progettato parco è classificata come area di rispetto naturalistico H, che "definisce l'insieme delle aree individuate in virtù di proprie imm modificabili caratteristiche di ordine naturalistico, paesaggistico"; tale disciplina, come evidenzia la nota prot. 16193 del 31/03/2023 del Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica della RAS, afferma di fatto "la tutela integrale e la non trasformabilità dell'intera zona così classificata". Ne consegue che la realizzazione del parco è in grado di produrre effetti significativi per la stabilità e la fruizione ecosistemica e paesaggistica. L'intervento è inoltre non conforme alla DGR 59/90 del 27/11/2020 che regolamenta e aree non idonee ad accogliere gli impianti alimentati a ER n quanto l'area prescelta ricade tra quelle al punto 12.6 dell'allegato c), con riferimento a i territori coperti da foreste e boschi. L'area di localizzazione del parco eolico e l'area vasta entro la quale a sua realizzazione produrrebbe effetti significativi è indubbiamente n 'area di grandissimo pregio per le peculiari e specifiche caratteristiche naturalistiche, geologico-litologiche e paesaggistiche, come meglio evidenziato nel contributo istruttorio prot. n. 5668 del 31/03/2023 del Comune di Maracalagonis. Lo stesso SIA riferisce, a p. 12 del Quadro Programmatico, che il Parco naturale regionale dei Sette Fratelli, sebbene non ancora istituito, e "la prossimità all'omonima area SIC, pongono il terreno destinato ad accogliere l'impianto in un'area caratterizzata da forti valori ambientali e paesaggistici", ed inoltre che "anche le aree circostanti il sito ospitano importanti aree di pregio ambientale, naturalistico e faunistico". Circa le relazioni di intervisibilità, si evidenzia che gli aerogeneratori, alti ciascuno 220 m, sono da realizzarsi su aree di crinale; il parco risulterebbe visibile da gran parte della costa dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 con D.M. del 21/07/1969 "Zona costiera del comune di Maracalagonis") e dall'intero areale del complesso dei Sette Frate (dichiarato di notevole interesse pubblico con più decreti ministeriali di cui l più prossimo all'area di intervento è il DM del 24/03/1983 "Zona sita in Comune di Maracalagonis facente parte del complesso dei Sette Fratelli"), con conseguente modifica del profilo orografico e delle visuali paesaggistiche consolidate. Inoltre, come anche espressamente sottolineato dal D.M. 24/03/1983: "anche questo territorio è interessato da quelle singolarità architettoniche quali sono i Nuraghi, di cui alcuni in buono stato di conservazione, ma che con a oro spontaneità architettonica compenetrano il paesaggio completandolo nella sua bellezza". L'ambito territoriale individuato per

MA

X

l'installazione dell'impianto eolico conserva infatti un paesaggio storicamente e culturalmente connotato la cui struttura insediativa, particolarmente nuragica, è stata determinata dalle relazioni funzionali di intervisibilità tra i siti, che sarebbero del tutto obliterate dalla presenza incombente e fuori scala dei 14 aerogeneratori alti 220 m. Come mostrato dalle fotosimulazioni allegat[e] allo SIA, l'impianto sarebbe del tutto visibile anche dalla chiesa romanica di Santa Barbara di Solanas, una delle più antiche del territorio, distante soli 1,8 km da WTG07, 2 km da WTG06, 2,2 km da WTG08, e 2,5 km da WTG05, (per evidenziare gli aerogeneratori più vicini). La realizzazione del parco è pertanto in grado di provocare nell'area vasta effetti significativi negativi anche in termini di intervisibilità. Quale ultima analisi dell'impatto potenziale della realizzazione dell'impianto, anche in considerazione della presenza di ampie aree boscate nei pressi degli aerogeneratori, si segnala quanto evidenziato nella Determinazione n. 1322 prot. 21[8]66 del 29/03/2023 del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari della Regione Autonoma della Sardegna, riguardo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti o in progetto impianti di questa tipologia. L'immediato ambito di riferimento è vulnerabile a rischio incendio per le ripercussioni sui beni culturali e paesaggistici che vi insistono, come dimostra la mappa dei territori percorsi da incendi e delle aree di attenzione della Protezione Civile (disponibile in "Sardegna geoportale"). In conclusione la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente esprime il seguente parere endoprocedurale per le medesime Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio: "B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI - Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate e possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza naturalistica e paesaggistica dell'area di interesse, per la quale la realizzazione dell'intervento si mostra come un rilevante e non sostenibile detrattore di qualità. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali. - PARERE ENDOPROCEDIMENTALE - Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo";

- f) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 3938 del 23/02/2023 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso ad ECOWIND 2 S.r.l. il parere relativamente alla diversa e distinta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per la quale si è determinata l'esigenza di attivare la fase di cui al comma 8 e seguenti del medesimo articolo 25, prescrivendo l'esecuzione di saggi archeologici preliminari volti ad assicurare una adeguata campionatura delle aree interessate al progetto;
- g) **Direzione generale ABAP – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. Servizio III della SS-PNRR** nota prot. interno SS-PNRR n. 7225 del 09/05/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale negativo del 03/05/2023, rilevando che "... Nello specifico, nell'area direttamente interessata dall'intervento sono presenti i ruderi della chiesa romanica di Santa Barbara di Solanas in località Cuili Murvoni-Santa Barbara (bene tutelato ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice) con distanze dagli aerogeneratori molto inferiori ai 3 km previsti dall'art. 20, comma 8, lett. c quater), del Dlgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a), tali da determinare notevoli interferenze visive e costituire criticità dal punto di vista visivo-percettivo";
- h) **Direzione generale ABAP – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. Servizio II della SS-PNRR** nota prot. interno SS-PNRR n. 7570 del 12/05/2023 (Allegato n. 4), con la quale è stato

MA

*


espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto rappresentato, in senso negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 03/05/2023, rilevando, tra l'altro, che: "... Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto attiene alla tutela archeologica, la SABAP-CA ha comunicato di aver già rappresentato al Proponente con nota prot. 3938 del 23.02.2023 la necessità di attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8. Tale necessità deve ritenersi superata dal parere negativo espresso dalla medesima SABAP-CA, nel quale si sottolinea come le opere in progetto interessino "un'area denso di persistenze archeologiche soprattutto pertinenti all'età nuragica" e ricadano in un'area da ritenersi non idonea ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater), come modificato dal DL 13/2023, art. 47, c. 1, lett. a), punto 2.1), poiché si collocano a meno di 3 Km di distanza da numerosi siti archeologici, "alcuni già dichiarati di interesse culturale ex art. 10-13 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii. [nuraghi De Sottu, Su Crastadroxiu e S'Arrideli] o per cui è in corso l'istruttoria da parte di questo ufficio". Pur rilevando la carenza di fotosimulazioni relative a tutti i siti archeologici presenti nell'area in esame, viene evidenziato il potenziale impatto visivo negativo sui nuraghi De Sottu, Sa Guardia e Sa Madrina. Viene altresì sottolineato che le opere in progetto andrebbero ad inserirsi in un contesto territoriale che "mantiene chiaramente leggibili, ancorché non indagate sistematicamente, le testimonianze di una frequentazione ininterrotta dall'età del Bronzo fino all'età romana e in alcuni casi al Medioevo, che ha creato una sequenza diacronica che esplicita le dinamiche insediative nel passaggio dalla protostoria all'età storica. Inoltre, la conservazione dei nuraghi, a breve distanza tra di loro e in collegamento visivo, consente di leggere, cristallizzato nella campagna attuale, un paesaggio archeologico tipico dell'età del bronzo, che nel suo insieme, integro e senza interferenze moderne, si configura esso stesso come un bene culturale da tutelare e preservare". La SABAP-CA ritiene pertanto, in conclusione, che il progetto in esame non risulti compatibile con la tutela del patrimonio archeologico presente nell'area interessata. Ciò considerato, per quanto di competenza, questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate. Si evidenzia che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25";

- i) Gruppo di Intervento Giuridico atto d'intervento nella procedura VIA nota del 01/04/2023, con la quale per le motivazioni espresse, comunque esaminate con il presente parere tecnico istruttorio, si chiede una "declaratoria di non compatibilità ambientale" del progetto in esame.

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi siti di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna prot. n. 7258 del 03/05/2023, paragrafo A1.2.c, pp. 2-4, con particolare riferimento alla valutazione in merito espressa ai paragrafi A.2 ed A.4 - Allegato n. 1; v., anche, la *Relazione archeologica*, elaborato n. WIND003.REL036, con indicati numerosi beni nell'ambito della fascia di rispetto di tre chilometri prevista dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia. Una eventuale proposta alternativa di assistenza archeologica in corso d'opera (ovvero, l'avvenuta esecuzione, con esito negativo, dei saggi archeologici preventivi), se da un lato è sufficiente nel caso in cui si debba nel dettaglio preservare un presunto possibile rinvenimento di interesse archeologico, non può al contempo essere ritenuta misura di tutela congrua nel momento in cui la stessa tutela ha identificato nell'elemento industriale dell'aerogeneratore il motivo stesso della incompatibilità del progetto proposto con la suddetta tutela:

CONSIDERATO, pertanto, che anche un eventuale esito negativo della verifica preventiva dell'interesse archeologico con l'esecuzione di saggi non potrebbe modificare le ragioni alla base del giudizio negativo per le opere previste dal progetto di cui trattasi, rese per il fattore ambientale del medesimo patrimonio archeologico e per quello architettonico interferito dal medesimo progetto, come valutato nel parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 03/05/2023 (Allegato n. 1) ed ulteriormente nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATO che per quanto riguarda lo Studio dell'evoluzione dell'ombra (shadow flickering) il Proponente, con la *Relazione sullo shadow-flickering* (elaborato n. WIND003.ELB007, v. la tavola di seguito riprodotta), ha determinato che i beni culturali indicati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 03/05/2023 (Allegato n. 1) rientrano anche nella fascia di attenzione con riguardo all'ombra portata dagli aerogeneratori costituenti l'impianto eolico proposto, tanto da costituire lo stesso fenomeno un ulteriore elemento di alterazione del relativo naturale contesto di giacenza. Per quanto sopra, si deve ritenere che il fenomeno dell'ombreggiamento rappresentato dagli aerogeneratori industriali in progetto sugli individuati elementi di interesse archeologico costituisce un fenomeno di disturbo per la relativa incondizionata valorizzazione e godibilità, quale quella oggi esistente e determinata dalla assoluta naturalità del loro contesto di giacenza. In merito, si deve anche considerare che una eventuale mitigazione di tale fenomeno (eventualmente con nuove ed ulteriori cortine arboree) non potrebbe essere condivisibile, in quanto la stessa mitigazione verrebbe a realizzare, nell'intorno dell'elemento archeologico interessato, una ulteriore barriera visiva che ne impedirebbe il diretto rapporto con il relativo naturale intorno paesaggistico, che costituisce il suo richiamato contesto di giacenza. Tale contesto di giacenza, infatti, deve considerarsi un tutt'uno con il valore culturale degli stessi beni culturali, che invece tale eventuale proposta mitigativa verrebbe a tutelare in modo contrario:



(da *Shadow flickering*, particolare – elaborato n. WIND003.ELB007, con la quale il Proponente ha preso in considerazione solo i recettori costituiti da edifici ordinari e solo una parte del patrimonio culturale ugualmente interferito, benché anch'esso interessato dal fenomeno di disturbo denominato "shadow flickering")

MA

f

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 11 dell'8/03/2022, recante "*Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni*", in particolare al punto D.2.3, relativamente alla necessità che, prima di procedere con la richiesta di documentazione integrativa conseguente alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, si debba verificare preliminarmente l'esistenza di criticità connesse alla tutela architettonica e paesaggistica (e viceversa) che escludano a priori la possibilità di localizzare le opere previste nelle aree indicate in progetto, come, d'altronde, con il presente parere tecnico istruttorio evidenziato esistere.

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve nuovamente evidenziare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006), si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che i casi sopra riportati risultano esemplificativi di quanto verificato dallo stesso Proponente (v. la Relazione paesaggistica e documenti relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico) e valutato da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con la documentazione presentata con l'istanza di VIA rispetto alla capacità dell'impianto eolico industriale qui in esame di porsi a ridosso di specifici elementi di interesse archeologico ed architettonico (v. i ruderi della chiesa romanica di S. Barbara di Solanas – citata al paragrafo B.1.2.b e B.2 del parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 03/05/2023 – Allegato n. 1 – e la prima immagine di seguito proposta dal medesimo sito secondo il modello prodotto da ECOWIND 2 S.r.l. con l'istanza di VIA), tanto da risultare l'elemento principale di alterazione del relativo contesto di giacenza, in quanto l'impianto è costituito da strutture di tale elevata altezza e dissonanza rispetto all'ambiente naturale esistente. Si deve anche considerare che la intervisibilità delle suddette strutture non sarebbe che accentuata dalla necessità di evidenziarle per la sicurezza del volo aereo attraverso bande rosse/bianche poste alle estremità delle pale dei rotori (vedi i documenti presentati dal Proponente e denominato "*Relazione segnalazione cromatica – schede ostacoli verticali*", n. WIND003.REL040, ugualmente di seguito proposta come seconda immagine). Ulteriori accentuazioni della medesima intervisibilità non potrebbero che essere le previsioni di dover realizzare la coloritura integrale nera di una delle pale degli aerogeneratori per la sicurezza dell'avifauna e/o la segnalazione luminosa diurna/notturna per la sicurezza del volo aereo. Tali ultime accentuazioni non potrebbe che comportare ulteriori elementi di alterazioni del contesto (diurno e notturno) di naturalità paesaggistica che gli stessi soli esempi qui riportati dimostrano essere ancora presente nelle aree prescelte per realizzare l'impianto industriale di cui trattasi:





(da Google Earth – “Modello 3D progetto” trasmesso da ECOWIND 2 S.r.l. – ripreso dal sito dei ruderi della chiesa romanica di S. Barbara di Solanas)




Figura 4 – Inquadramento macchine perimetrali dotate di segnalazione cromatica (WTGs indicate in verde)

(da “Relazione segnalazione cromatica – schede ostacoli verticali”, n. WIND003.REL040, figura 4, p. 9, in VERDE gli aerogeneratori segnalati per la sicurezza del volo aereo)

MA
✱

CONSIDERATO che, in merito a quanto il Proponente deve rispettare per le norme relative alla sicurezza del volo aereo, tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori, si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che il progetto proposto si colloca in aree non dichiarate idonee dal decreto legislativo n. 199 del 2021, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-*quater*.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che "E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi atti o provvedimenti attuativi, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.


CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-*bis*, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale "1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente", con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a

conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...”, come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

CONSIDERATO che, rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale e paesaggistica, l’impianto proposto per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura prettamente industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 220 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nella medesima area, costituiscono una frammentazione del paesaggio esistente, stante anche la dimostrata interscambialità dello stesso impianto da lunghe distanze, come attestato dal documento denominato *Carta dell’interscambialità* (elaborato n. WIND003.ELB036a, di seguito riportato), anche nell’ambito della distanza di tre chilometri come riportato dal sopra citato comma 8, lett. c-quater, dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021:



(da *Carta dell’interscambialità*, elaborato n. WIND003.ELB036a, particolare e legenda, con evidenziato – cerchio ROSSO – l’impianto eolico in progetto nelle due ipotesi della sua sola realizzazione - v. figura a sinistra - e dell’effetto cumulativo con gli ulteriori impianti in istruttoria – v. figura a destra)

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio”*, auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell’ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

MA
*

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell’Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante “*Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio*”, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell’area vasta interessata, oggetto di tutela paesaggistica per legge ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni “... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ...” del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell’*Assetto ambientale*, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente nel parere endoprocedimentale del 03/05/2023 (Allegato n. 1, paragrafo B.2, ultimo capoverso) espone criticità in merito alla gestione del relativo rischio, evidenziato dallo stesso Proponente nel SIA – Quadro Ambientale (v. p. 12), ma senza valutarne le conseguenze a seguito della realizzazione del proprio progetto, proponendo pertanto soluzioni alternative egualmente efficaci per la sua prevenzione (v. *Relazione Prevenzione Incendi*, paragrafo 4, p. 28, ove l’area dell’impianto eolico è comunque definita come a “rischio d’incendio alto”, ma ci si limita a considerare il solo utilizzo di mezzi terrestri e non anche di quelli aerei, di assoluta maggiore ed estesa efficacia):

Piano Prevenzione Incendi

Progetto eolico “Brunco de Lianu”




Figura 7 - Livello di Rischio di Incendio Boschivo nell'area del Parco Eolico.


(da *Relazione Prevenzione Incendi*, elaborato n. WIND003.REL033, figura 7, p. 13, ove l’area d’impianto è definita a rischio “alto”)

MA
*

CONSIDERATO e fatto proprio quanto rilevato in merito alla prevenzione dal rischio incendi di aree boscate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 03/05/2023 (Allegato n. 1).

CONSIDERATO che il Servizio territoriale ispettorato ripartimentale e del CFVA di Cagliari della Regione Autonoma della Sardegna, con il contributo istruttorio prot. n. 21866 del 29/03/2023 (sopra più estesamente riportato alla lett. c), ha in effetti dovuto manifestare forti perplessità in ordine alla posa degli aerogeneratori sui crinali in relazione al concreto ostacolo che gli stessi determinerebbero all'attività di spegnimento di eventuali grandi incendi forestali (v. punto 3 della parte di *Determina*).

CONSIDERATO, pertanto, che per la realizzazione dell'impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati dal Proponente gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree interessate dal nuovo impianto eolico, ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafuoco da aprirsi nelle medesime aree, con ulteriore consumo di suolo, ipotizzabile anche in aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all'ambito naturale in cui si inserisce l'impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà, anche in considerazione della vasta incidenza nell'area interessata dal progetto di vegetazione arborea (v. nell'immagine di seguito riprodotta le campiture con VERDE):



(da Carta della vegetazione, elaborato n. WIND006.ELB045)

MA
*

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente non ha valutato per l'intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi con mezzi aerei e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante *"Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"*, il cui art. 1, *Principi*, sancisce che *"1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future"*.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione"*) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all'autorità competente.

CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2023, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale ed ai rischi conseguenti*, divulgate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la protezione civile e le politiche del mare (in G.U.R.I.- n. 117 del 20 maggio 2023 ed oggetto, tra l'altro, della Circolare n. 3 del 04/05/2023 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, *"... in considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ..."*, considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

CONSIDERATO, pertanto, di dover fare proprie anche le osservazioni formulate dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della difesa dell'ambiente con la nota prot. n. 10746 del 03/04/2023 e, quindi, quelle ad essa allegate di cui alla nota n. 21866 del 29/03/2023 dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari e prot. n. 16193 del 31/03/2023 del Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, a riguardo della tutela del patrimonio paesaggistico costituito dalle vaste aree boscate incise dal progetto proposto ed oggetto di tutela per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da GRV ECOWIND 2 S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 03/05/2023 (Allegato n. 1) espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, così come condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II e dal Servizio III della Direzione generale ABAP quali UU.OO. della Soprintendenza speciale per il PNRR, con particolare riguardo alle motivazioni espresse in senso negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi nei

MA
*

paragrafi A.2, A.4, B.2, B.4, C e D, parere che si deve intendere qui integralmente ripreso quale parte integrante del presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP (quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR), che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP (quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR), che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, sulla base di quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quiquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, visto anche quanto valutato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 03/05/2023 (Allegato n. 1), al paragrafo D. *Conformità/compatibilità paesaggistica del progetto (parere ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004)*.


Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 03/05/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto l'art. 26, *Valutazione di impatto ambientale*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, in particolare il comma 2; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto di un impianto eolico denominato "BRUNCU DE LIANU", costituito da 14 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6,6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 92,4 MW - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nel Comune di Maracalagonis e, per quanto attiene all'area di stoccaggio occidentale, anche nel Comune di Quartu Sant'Elena, nella Città Metropolitana di Cagliari.

 Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22 – 00153 Roma

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 8968] MARACALAGONIS (CA) – Progetto di un impianto eolico denominato “BRUNCU DE LIANU”, costituito da 14 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6,6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 92,4 MW – Progetto Definitivo – QUART SANT’ELENA (CA) – Area di stoccaggio occidentale. Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).
Proponente: ECOWIND 2 S.r.l.
Parere endoprocedimentale.

In riferimento al procedimento in oggetto, vista la richiesta vs. prot. n. 3309-P del 08.03.2023, acquisita agli atti con ns. prot. n. 4630-A del 09.03.2023, si comunica quanto segue.

Il progetto è relativo alla realizzazione di un impianto eolico, denominato “Brunco de Lianu”, ricadente nel Comune di Maracalagonis (CA), con l’installazione di 14 aerogeneratori del tipo ad asse orizzontale di potenza pari a 6,6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 92,4 MW. L’impianto sarà allacciato alla Rete Elettrica Nazionale di Alta Tensione con collegamento in antenna a 150 kV su una nuova Stazione elettrica (SE), da inserire in “entra-esce” alla linea RTN a 150 kV “Villasimius - Quartucciu” e la realizzazione di una sottostazione elettrica (SSE).

Il progetto prevede l’adeguamento della viabilità rurale esistente, la creazione di nuove strade di accesso agli aerogeneratori, la realizzazione delle fondazioni di sostegno delle turbine, la creazione di piazzole permanenti e temporanee, la delimitazione di due aree di stoccaggio area di deposito temporaneo e lo scavo di un cavidotto, il cui tracciato segue la viabilità predisposta.

Con nota acquisita al ns. prot. con n. 3079-A del 03.02.2023, la Società Proponente ECOWIND 2 S.r.l. ha presentato la l’istanza di verifica preventiva dell’interesse archeologico, ex art. 25 del D. Lgs. 50/2016 comprendente i seguenti documenti: (1) la relazione archeologica e relative carte tematiche; (2) la relazione tecnica descrittiva del progetto e (3) gli interventi in progetto in formato digitale .kmz. Esaminati gli elaborati progettuali, quest’Ufficio ha risposto con nota prot. n. 3938-P del 23.02.2023, che si allega.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO

a1.2. Beni archeologici



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Comune di Maracalagonis

- Nuraghe de Sottu, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 11 del 10.01.2023, distante circa 621 m a sud dall'aerogeneratore WTG005 e circa 1,78 km a sud dall'aerogeneratore WTG011 del parco eolico;

Comune di Sinnai

- Nuraghe Su Crastadroxiu, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 126 del 19.10.2018, distante circa 1,50 km a sud-est dall'aerogeneratore WTG007 del parco eolico;
- Nuraghe S'Arrideli, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 139 del 19.11.2018, distante circa 1,71 km a sud-est dall'aerogeneratore WTG006 del parco eolico;

a1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:

Comune di Maracalagonis

- Nuraghe Lianu, PPR 2006 e PUC di Maracalagonis n. 82, all'interno del parco eolico, distante circa 465 m a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG012 e circa 460 m a sud-est dall'aerogeneratore WTG011 del parco eolico;
- Villaggio romano Cuile Eranu, PUC di Maracalagonis n. 80, all'interno del parco eolico, distante circa 409 m a ovest dall'aerogeneratore WTG004 e circa 485 m a est dall'aerogeneratore WTG012;
- Villaggio nuragico-romano Su Zinibirarxiu, PUC di Maracalagonis n. 89, all'interno del parco, distante circa 470 m a sud-est dall'aerogeneratore WTG011 e circa 668 m a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG012;
- Villaggio nuragico-romano Baccu 'e S'alinu, PUC di Maracalagonis n. 88, all'interno del parco, distante circa 920 m a sud-est dall'aerogeneratore WTG011 e circa 660 m a sud dall'aerogeneratore WTG012 e circa 522 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG006;
- Nuraghe Sedda Sa Zarra, PUC di Maracalagonis n. 87, all'interno del parco eolico, distante circa 315 m a nord dall'aerogeneratore WTG006 e 163 m dai relativi cavidotti, e 695 m a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG008 del parco eolico;
- Villaggio nuragico Sedda sa Zaurra, PUC di Maracalagonis n. 88, all'interno del parco eolico, distante circa 310 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG007 e 396 m a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG008 del parco eolico;
- Ruder (muro-recinto) Bruncu Castangedda, PUC di Maracalagonis n. 81, distante circa 410 m a sud-est dall'aerogeneratore WTG004 del parco eolico,
- Nuraghe S'Arridellarxiu, PPR 2006 e PUC di Maracalagonis n. 83, distante circa 1,07 km a est dall'aerogeneratore WTG008 del parco eolico;
- Strutture di Monte Arrubiu, PUC di Maracalagonis nn. 85 e 86, distanti circa 253 m a est dall'aerogeneratore WTG007 e 15 m dai relativi cavidotti, e 375 m a sud dall'aerogeneratore WTG008 del parco eolico;



- Tomba di giganti Bruncu Barracas, PUC di Maracalagonis n. 91, distante circa **170 m** a sud-est dall'aerogeneratore WTG005 del parco eolico e **130 m** circa a sud dal relativo cavidotto;
- Villaggio nuragico-romano Bidda Beccia, PUC di Maracalagonis n. 90, all'interno del parco, distante circa 365 m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG005 del parco eolico e circa **200 m** dai relativi cavidotti e circa 80 m a ovest dalla SE Maracalagonis del parco eolico;
- Nuraghe Monti Nieddu, PUC di Maracalagonis n. 92, distante circa 655 m a ovest dall'aerogeneratore WTG005 del parco eolico e circa 508 m a ovest dai relativi cavidotti e circa 1,23 km a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG011 del parco eolico;
- Nuraghe Morettu, PUC di Maracalagonis n. 99, distante circa 1,37 km a sud-ovest m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG005 del parco eolico;
- Villaggio romano Morettu, PUC di Maracalagonis n. 98, distante circa 1,15 km a sud-ovest m a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG005 del parco eolico;
- Nuraghe Bidda Beccia con villaggio romano, PPR e PUC di Maracalagonis n. 101, distante circa 2,23 km a sud dell'aerogeneratore WTG005 dell'impianto eolico;
- Nuraghe Sa Guardia, PPR 2006 e PUC di Maracalagonis n. 104, distante circa 2,78 km a sud dell'aerogeneratore WTG005 dell'impianto eolico;
- Nuraghe Baccu Pilleri, PPR 2006 e PUC di Maracalagonis n. 105, distante circa 3,15 km a sud dell'aerogeneratore WTG005 dell'impianto eolico;
- Nuraghe Luas con villaggio romano, PUC di Maracalagonis nn. 102-103, distante circa 2,85 km a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG005 dell'impianto eolico;
- Insediamento nuragico romano cuile Peppe Antoni, PUC di Maracalagonis n. 95, distante 2,44 km m a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG005 del parco eolico;
- Villaggio romano Marroccu, PUC di Maracalagonis n. 96, distante 1,85 km m a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG005 del parco eolico;
- Nuraghe Su Suergiu Mannu, PUC di Maracalagonis n. 94, distante 2,80 km m a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG010 del parco eolico;
- Cuile Abruxiau, PUC di Maracalagonis n. 93, distante 1,44 km m a sud dall'aerogeneratore WTG010 del parco eolico;
- Recinto megalitico Cuccuru Elia, PUC di Maracalagonis n. 64, all'interno del parco, distante 120 m a nord dall'aerogeneratore WTG002 del parco eolico e circa 135 m a nord-ovest dai relativi cavidotti;
- Nuraghe Giuncu, PUC di Maracalagonis n. 65, distante circa 1,46 km a nord-est dall'aerogeneratore WTG014 del parco eolico;
- Nuraghe Sa Madrina, PPR 2006 e PUC di Maracalagonis n. 67, distante circa 1,79 km a est dall'aerogeneratore WTG014 del parco eolico;
- Nuraghe Antiogu Peis, PUC di Maracalagonis n. 66, distante circa 1,85 km a nord-est dall'aerogeneratore WTG014 del parco eolico;
- Rinvenimenti Posulu 1, PUC di Maracalagonis n. 79, distante circa **160 m** a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG003 dell'impianto eolico;
- Rinvenimenti Posulu 2, PUC di Maracalagonis n. 78, distante circa **240 m** a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG003 dell'impianto eolico;
- capanna Corongiu Acca, PUC di Maracalagonis n. 77, distante circa **420 m** a nord dall'aerogeneratore WTG003 dell'impianto eolico;
- villaggio romano Monte Pauli, PUC di Maracalagonis n. 69, distante circa 1,50 km a nord dall'aerogeneratore WTG003 dell'impianto eolico;
- insediamento nuragico e romano cuile Tanne Mrexiani, PUC di Maracalagonis n. 70, distante circa 1,80 km a nord dall'aerogeneratore WTG003 dell'impianto eolico;
- Nuraghe S'arrumbulada, PPR 2006 e PUC di Maracalagonis n. 63, distante circa 1,97 km a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG014 del parco eolico;



- Circolo Nuragico Arcu Scala Manna, PUC di Maracalagonis n. 68, distante circa 2,90 km a nord dall'aerogeneratore WTG003 dell'impianto eolico;
- Necropoli Sa Domu des Cassadoris, PUC di Maracalagonis n. 71, distante circa 2,72 m a nord-est dall'aerogeneratore WTG003 dell'impianto eolico;
- Nuraghe Sedda sa Dida, PUC di Maracalagonis n. 73, distante circa 2,84 km a nord-est dall'aerogeneratore WTG003 dell'impianto eolico;
- Nuraghe Sant'Elena con capanna, PPR 2006 e PUC di Maracalagonis n. 74, distante circa 1,58 km a nord-est dall'aerogeneratore WTG003 dell'impianto eolico;
- Nuraghe Su Reu, PPR 2006 e PUC di Maracalagonis n. 76, distante circa 2,25 km a nord-est dall'aerogeneratore WTG003 dell'impianto eolico;
- Nuraghe Sa Sedda S'Omu, PUC di Maracalagonis n. 72 Insegiamento romano, menhir Sa Sedda S'Omu, distante circa 2,30 km a nord-est dell'aerogeneratore WTG003 dell'impianto eolico;

Comune di Sinnai

- Nuraghe Serraidda, distante circa 2,67 km a sud-est dall'aerogeneratore WTG007 del parco eolico;

Comune di Quartu Sant'Elena

- Nuraghe Su Crabu, PPR 2006 codice 9183, distante circa 1,46 km a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG014 del parco eolico;
- Tomba su Crabu, PPR 2006 codice 9911, distante circa 1,42 km a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG014 del parco eolico;
- Nuraghe Su Zinnibiri, PPR 2006 codice 9184, distante circa 2,19 km a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG014 del parco eolico;
- Nuraghe Ludus, PPR 2006 codice 9180, distante circa 2,63 km a ovest dall'aerogeneratore WTG014 del parco eolico;
- Nuraghe Siliqua, PPR 2006 codice 9181, distante circa 2,18 km a ovest dall'aerogeneratore WTG014 del parco eolico;
- nuraghe Titionargiu, PPR 2006 codice 9182, distante circa 2,21 km a ovest dall'aerogeneratore WTG014 del parco eolico;
- nuraghe Angelu Nieddu, PPR 2006 codice 8135, distante circa 2,93 km a nord-ovest dall'aerogeneratore WTG014 del parco eolico;
- nuraghe Pusceddu, PPR 2006 codice 8128, distante circa 3,2 km a sud-ovest dall'aerogeneratore WTG010 del parco eolico e circa 327 m a ovest dall'area di stoccaggio più occidentale;

A.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Come si deduce dai precedenti paragrafi, il parco insiste in un areale denso di persistenze archeologiche soprattutto pertinenti all'età nuragica.

Le verifiche effettuate dalla ditta in sede di verifica preventiva dell'interesse archeologico, evidenziano il rinvenimento di frammenti ceramici in corrispondenza dell'aerogeneratore WTG09 e anche lungo il cavidotto collegato.

Per il resto, la VPIA, nella maggioranza delle turbine (WTG007, 006, 005, 004, 003, 002, 001, 009, 010, 011, 013, 014) indica la visibilità *0_nulla* o *1_bassa*, in quanto la macchia mediterranea non consente di verificare sul terreno l'entità di eventuali persistenze archeologiche. A ciò si aggiunge, che nell'areale individuato per la realizzazione del parco eolico sono note da segnalazioni e da dati d'archivio sia il sito di Bingià eccia, riportato nella relazione allegata al progetto, sia un altro insediamento che necessita di essere correttamente delimitato, previa eliminazione della macchia che attualmente oblitera la leggibilità del terreno. Un vasto abitato è stato segnalato dalla locale Stazione forestale a seguito di rinvenimenti anche in



prossimità dell'areale sotto il nuraghe Sant'Elena.

Se è vero che la vegetazione spontanea non consente di verificare le eventuali persistenze archeologiche nel terreno, corre l'obbligo di evidenziare che la scarsità di attività agricole ha contribuito anche alla conservazione degli elementi archeologici sepolti, visto che l'area è interessata da segnalazioni di persistenze archeologiche di vari periodi.

Quanto sopraesposto palesa che l'espressione di un parere completo in relazione alla tutela archeologica richiederebbe ulteriori analisi e indagini sul campo, che sono state richieste in sede di VIPIA.

Tuttavia, in relazione agli elementi già noti e individuati dalla Soprintendenza e, in altra sede e a fini pianificatori, dal Comune e dalla RAS, si rileva quanto segue.

Come si evince dai precedenti paragrafi i siti archeologici ricadenti all'interno della fascia dei 3 Km dalle pale sono numerosi, alcuni già dichiarati di interesse culturale ex art. 10-13 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii. o per cui è in corso l'istruttoria da parte di questo ufficio. Molti siti sono inoltre inseriti all'interno del PPR della Regione Autonoma della Sardegna e sono stati oggetto di copianificazione con il comune di Maracalagonis.

Inoltre, pur segnalando che non è stato possibile aprire il documento sulle foto simulazioni, si rileva che l'analisi della relazione paesaggistica allegata all'istanza è verificabile l'impatto su alcuni importanti nuraghi come il nuraghe De Sottu, o il nuraghe Sa Guardia o dal nuraghe Sa Madrina. Peraltro, tale analisi non risulta effettuata su tutti i beni archeologici presenti nell'areale e neppure per tutti i beni presenti nella fascia di rispetto di 3 KM.

Peraltro, tali siti si inseriscono a controllo delle valli che si dipartono dalla costa verso l'interno e che rappresentano delle vie naturali di collegamento con l'areale costiero. I nuraghi si posizionano su alture, creste e crinali in sedi di controllo visivo, e disegnano a partire dai nuraghi della costa un sistema insediativo di controllo che integra zona costiera e interno. L'areale interessato dal progetto, rientra pienamente all'interno di questo paesaggio storico-archeologico dell'età del Bronzo, che peraltro sembra ricalcare anche scelte di fasi successive (età romana e alto medioevale) considerato la vicinanza di siti di età storica ai nuraghi.

A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Per esprimere un parere esaustivo sull'impatto archeologico del progetto sarebbe necessario attivare la procedura di cui all'art. 25, c. 8 e sgg., del D.Lgs. 50/2016, come prescritto con precedente nota. Sarebbe inoltre necessario inserire le foto simulazioni in relazione a tutti i siti archeologici presenti nell'areale di riferimento, con particolare attenzione per quelli inseriti nella fascia di rispetto di 3 km.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Fermo restando la necessità di attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e una pulizia dell'area dalla vegetazione per l'espressione di una istruttoria esaustiva e per la verifica completa dell'impatto dell'impianto sul patrimonio archeologico esistente, si evidenzia che tale analisi eseguita ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., ha un'altissima probabilità di aumentare il numero di emergenze archeologiche presenti nell'areale e rafforzare il quadro conoscitivo finora noto, che comunque risulta sufficiente per esprimere parere negativo su tali opere anche in questa fase.

Infatti, gli aerogeneratori si inseriscono all'interno di una rete insediativa dell'età del Bronzo, caratterizzata da una linea di nuraghi che insistono in posizione di altura o su affioramenti rocciosi di grande dominio visivo sull'areale circostante e che sono principalmente posti a controllo delle valli che garantiscono la comunicazione con la zona costiera. L'osservazione del posizionamento dei nuraghi, consente di seguire un vero e proprio sistema di torri collocati sul crinale, sulle sommità o su altre posizioni di versante favorevoli al controllo visivo e strategico sul territorio. Tale sistema si diparte dalla costa (dove insistono nuraghi che controllavano gli approdi e la linea di costa) e si sviluppa lungo le direttrici costituite dalle valli che si dispongono perpendicolarmente alla fascia costiera e penetrano verso l'interno.

I nuraghi che fanno parte di questo vero e proprio sistema insediativo e che sono una testimonianza



importante delle modalità con cui la civiltà nuragica occupa e controlla gli approdi e l'interno, non sono stati oggetto di scavi archeologici, ma sono ancora protetti dal crollo e dal deposito eolico e pertanto conservano gli strati archeologici e le alzati talora per ampi tratti.

Non essendo indagati scientificamente, non sono valorizzati, ma questo aspetto non incide sull'importante interesse culturale di questi siti anche in riferimento alla loro localizzazione, che consente peraltro di mettere in luce un aspetto poco conosciuto della civiltà nuragica, ossia il rapporto con la costa e i processi insediativi che la civiltà nuragica ha praticato nelle zone costiere.

Il contesto territoriale nel quale l'impianto in progetto andrebbe a collocarsi mantiene chiaramente leggibili, ancorché non indagate sistematicamente, le testimonianze di una frequentazione ininterrotta dall'età del Bronzo fino all'età romana e in alcuni casi al Medioevo, che ha creato una sequenza diacronica che esplicita le dinamiche insediative nel passaggio dalla protostoria all'età storica. Inoltre, la conservazione dei nuraghi, a breve distanza tra di loro e in collegamento visivo, consente di leggere, cristallizzato nella campagna attuale, un paesaggio archeologico tipico dell'età del bronzo, che nel suo insieme, integro e senza interferenze moderne, si configura esso stesso come un bene culturale da tutelare e preservare.

A ciò si aggiunge l'impatto puntuale e visivo che l'opera avrebbe su alcuni beni che sono stati oggetto di foto inserimento e, nel segnalare le carenze documentali rilevate nello studio dell'impatto visivo circa i restanti beni non inseriti (che per la distanza ravvicinata agli aerogeneratori sono quasi certamente suscettibili di impatto visivo), si ribadisce che il progetto con questa articolazione non sia compatibile con la tutela del patrimonio archeologico presente nell'area interessata.

Peraltro, fermo restando il paesaggio archeologico dell'età del bronzo evidente in questo settore della Sardegna sud-orientale e le altre criticità soprasegnalate, si evidenzia che l'art. 24 del D. L. 13 del 2023 recante disposizione urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) prevede quali aree non idonee per l'installazione di impianti eolici una fascia di 3 Km dal perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

Pertanto, come si può agevolmente dedurre dall'elenco dei beni presenti, che evidenziano come il progetto ricade all'interno delle aree non idonee in quanto a una distanza inferiore ai 3 km dalle aree vincolate, si ritiene che l'impianto così come proposto nel progetto esaminato sia incompatibile con la tutela del patrimonio archeologico e, pertanto, si esprime parere negativo all'intervento.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

L'area dell'intervento non ricade direttamente in aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

All'interno di un raggio di 3 km si riscontra:

- Area del D.M. 24/03/1983 di "Zona sita in Comune di Maracalagonis facente parte del complesso dei Sette Fratelli" (*la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto questa si integra nel complesso dei "Sette Fratelli" – grandioso e splendido esempio di complesso forestale della Sardegna Sud-Orientale, che si presenta come il meglio conservato in tutta la sua incontaminata bellezza – per le stesse caratteristiche di omogeneità ambientali e paesistiche presenti nel sistema principale. (...) Anche questo territorio è interessato da quelle singolarità architettoniche quali sono i Nuraghi, di cui alcuni in buono stato di conservazione, ma che con la loro spontaneità architettonica compenetrano il paesaggio completandolo nella sua bellezza*). WTG14 si trova ad una distanza di circa 350 m; WTG02 a circa 600 m; WTG 03 a circa 800 m; WTG10 a circa 1 km; WTG 01, WTG09 e



- WTG13 a circa 1,3 km, ecc., WTG05 il più distante degli aerogeneratori a circa 3 km.
- Area del D.M. 27/12/1967 della “Fascia costiera del Comune di Quartu Sant’Elena”, a circa 300 m dall’area dei depositi di stoccaggio ed a circa 3 km dal più vicino degli aerogeneratori WTG10 a circa 3 km;
- Area del D.M. 21/07/1969 della “Fascia costiera sita nel del Comune di Maracalagonis”, a circa 500 m dall’area dei depositi di stoccaggio ed a circa 3 km da WTG05.

Oltre un raggio di 3 km:

- Area del D.M. 11/02/1976 di “Muravera (Muravera – Castiadas) Zona costiera e retro costiera” e del D. M. 24/03/1983 di “Muravera - Sette Fratelli”. WTG03 a circa 3,6 km;
- Area del D.M. 24/03/1983 di “Sinnai – Sette Fratelli”. WTG013 a 3,6 km; WTG14 a circa 4 km;
- Area del D.M. 30/05/1967 di “Sinnai – Area costiera di Solanas”. WTG06 a 4,4 km;

Nell’area vasta:

- Area del D.M. 24/03/1983 di “Cagliari (Quartucciu) – Sette Fratelli”;
- Area del D.M. 24/03/1983 di “S. Vito - Sette Fratelli”;
- Area del D.M. 24/03/1983 di “Villaputzu (Castiadas) - Sette Fratelli”;
- Area del D. M. 01/09/1986 della “Fascia costiera tra il confine di Sinnai ed il rio Piscadeddus nel comune di Villasimius”;
- Area del D.M. 17/10/1967 di “Villasimius – parte dell’area panoramica costiera”.

B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell’art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

Art. 142, comma 1, lett. c.), nelle immediate vicinanze:

- Riu de Strumpus (l’area di sorvolo della pala della WTG01 tange il perimetro della fascia di 150 m);
- Riu Baccu e’ S’Alinu (l’area di sorvolo della pala della WTG01 tange il perimetro della fascia di 150 m);
- Riu Gavoi.

Art. 142, comma 1, lett. g.): numerose aree direttamente interessate dalle strutture degli aerogeneratori e nelle immediate vicinanze, nonché interessate dall’infrastrutturazione stradale.

Art. 142, comma 1, lett. h.): lo SIA non da informazioni circa la presenza di zone gravate da usi civici.

B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006. Le aree interessate dall’impianto ricadono nell’ Ambito omogeneo costiero n.27 “Golfo Orientale di Cagliari” e pertanto, per effetto dell’art. 4 comma 4 delle NTA, la disciplina del PPR è direttamente applicabile ed immediatamente efficace.

Il comune di Maracalagonis è dotato di un Piano Urbanistico Comunale (PUC) del 2003, ultimo aggiornamento del 06/12/2012, in fase di adeguamento al PPR.

L’area di progetto è classificata dal PUC come zona “H - per aree di rispetto o destinate a particolare tutela”. La zona H “Definisce l’insieme delle aree individuate in virtù di proprie immodificabili caratteristiche di ordine naturalistico, paesaggistico (...)”.

Il comune di Quartu Sant’Elena, ove è prevista l’area di stoccaggio occidentale, è dotato di un PUC del 2000, ultimo aggiornamento del 29/05/2014, non adeguato al PPR.

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull’area di intervento

Assetto ambientale:

Il layout del campo agrivoltaico dista circa 2,5 km dalla “Fascia costiera”, bene paesaggistico ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell’art. 17 comma 3 lett. a) delle NTA.

-Gli aerogeneratori WTG03, WTG04, WTG07, WTG11, WTG12, WTG13 e WTG14 ricadono in aree classificate dal PPR come “aree naturali e sub-naturali” della tipologia “boschi”, e gli aerogeneratori WTG01, WTG05, WTG06 e WTG10 in aree della tipologia “vegetazione a macchia e in aree umide”



disciplinate dagli artt. 22-24 delle NTA, per cui all'art. 23 (prescrizioni) è vietato *"qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica"*.

-Gli aerogeneratori WTG02 e WTG09 ricadono in aree classificate dal PPR come "aree seminaturali" della tipologia "praterie" disciplinate dagli artt. 25-27 delle NTA, per cui all'art. 26 (prescrizioni) sono vietati *"gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado."*

-L'aerogeneratore WTG08 ricade in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agro-forestale" della tipologia "colture erbacee specializzate" disciplinate dagli artt. 28-30 delle NTA, per cui all'art. 29 (prescrizioni) sono vietate *"trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso"*.

Nell'immediata area dell'impianto si rileva la presenza di fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m, tutelati ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA del PPR:

- Riu Trazzana (distante circa 120-140 m dalle WTG01 e WTG09);
- Riu Lianu (distante circa 120-140 m dalle WTG01 e WTG09);
- Rio Sa Zara (sulla cui fascia ricade parzialmente l'area di sorvolo della pala della WTG08);
- Riu Meriagu Mannu;
- Riu Baccu e' S'Alinu;
- Riu Gavoi.

Altri beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. d), k), l) delle NTA del PPR:

-*Aree di interesse botanico e faunistico.* Il Piano individua lungo la costa le aree denominate "Corridoi da Baccu Mandara a Sa Guardia", "Marina delle Nereidi" e "Cala Regina", ad una distanza di circa 4,5 km a sud/sud-ovest rispetto al parco. A circa 6 km, lungo la direzione sud-est, invece, è indicata l'area di Capo Boi. Sia l'area di Capo Boi che di Cala Regina ricadono anche tra le aree di interesse faunistico rilevate lungo la costa.

-*Aree a quota superiore a 900 m.* La prima vetta è perimetrata nell'area dei Monti dei Sette Fratelli, in corrispondenza di M. Eccas (circa 6 km a nord dalla WTG14). A distanze poco superiori si trovano, inoltre, punta Sa Ceraxa, punta Su BaccuMalu e BruncuMitzargius, tra San Vito e Sinnai.

Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale, individuati dal PPR ai sensi dell'art. 17 delle NTA, di cui all'art. 18 comma 1: *"i beni paesaggistici di cui all'articolo precedente sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche"*.

L'intervento ricade all'interno del perimetro del Parco Naturale Regionale dei Sette Fratelli, anche se non istituito, in proposta ai sensi della L.R. n. 31 del 7 giugno 1989 e non ancora istituito.

Circa le aree disciplinate dagli artt. 33 e 38 delle NTA si segnala, nell'area vasta relativa al layout dell'impianto:

- la riserva naturale delle Isole di Serpentara e dei Cavoli;
- l'area marina protetta di Capo Carbonara e Isola dei Cavoli (a 4-6 km);
- l'area Ramsar dello stagno di Molentargius;
- le zone umide costiere dello stagno di Notteri e dello stagno di Colostrai;
- le Zone Speciali di Conservazione e i Siti di Interesse Comunitario (SIC ZSC) di:
ITB041106 Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus (a ridosso del buffer di 1 km);



- ITB040051 Bruncu de Su Monte Moru – Geremeas (Mari Pintau);
 ITB040021 Costa di Cagliari (a ridosso del buffer di 1 km);
 ITB040020 Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu (SIC);
 ITB040022 Stagno di Molentargius e territori limitrofi;
 ITB042241 Riu S. Barzolu;
 ITB040019 Stagni di Colostrai e delle Saline;
 ITB040019 Punta di S. Giusta (Costa Rei);
- le Zone di Protezione Speciale (SIC ZPS) di:
 ZPS ITB043055 Monte dei Sette Fratelli (a ridosso del buffer di 2 km);
 ITB044002 Saline di Molentargius;
 ITB043028 Capo Carbonara e stagno di Notteri – Punta Molentis;
 ITB043028 Isola dei Cavoli;
 ITB043028 Isola Serpentara;
 ITB043025 Stagni di Colostrai;
- le aree di interesse botanico e faunistico (Cala Regina, Marina delle Nereidi, Corridoi da Baccu Mandara a Sa Guardia, Capo Boi, Scogliera da Punta Molentis a Cala Pira, Da Torre di Cala Pira a Cala Sinzias, Sistema dunale da Cala Sinzias a V. Elena, Stagno di Piscina Rei e sistema dunale Riu Sa Figu, Su Franzesu e scogliera, Capo Ferrato)
- le oasi permanenti e provvisorie di protezione faunistica:
 OASI_CA8 Castiadas-Sette Fratelli;
 OASI_CA10 Fascia litoranea a sud orientale;
 OASI_CA_22 Scioppadroxi (proposta);
- le aree di interesse faunistico (Capo Ferrato, Stagno di Piscina rei e sistema dunale, Costa Rei, Capo Boi);
 -le aree a gestione speciale Ente Foreste (Area di Sette Fratelli, Area di Castiadas, Area di Campidano Santo Barzolu, Area di Campidano, Area di Sa Scova);
 -il Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna. Area n.5 “Sarrabus-Gerrei” e l’area dell’Organizzazione mineraria di Monti Narba;
 -le aree IBA (Important Bird Areas):
 IBA 185 – Stagno dei Colostrai;
 IBA 186 Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus (a 4-6 km);
 IBA 187/187M Capi e Isole della Sardegna Sud-Orientale;
 IBA 188- Stagni di Cagliari.

Assetto Storico Culturale

Le opere costituenti il progettato intervento non insistono direttamente in aree costitutive dell’assetto storico-culturale del PPR. Si riscontra, come meglio evidenziato nella parte A del presente parere:

- BUR 8119 Nuraghe Lianu nelle immediate vicinanze della WTG11 e della WTG12 (a circa 460 m);
- BUR 8114 Nuraghe de Sottu nelle immediate vicinanze della WTG05 a (circa 600 m);
- BUR 8115 Nuraghe presso Br.cu Moretti nelle immediate vicinanze della WTG05 (a 1,4 km).

Assetto insediativo

L’intervento in progetto è incluso nel “sistema delle infrastrutture”, disciplinate agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all’art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se “a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R.; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali”.

Il più vicino centro dall’area del layout la frazione di Cuili Murvoni (in comune di Sinnai), posta a meno di 3 km a sud-est dall’impianto.

Il centro urbano di dimensioni maggiori, posto in prossimità dell’area, è Villasimius, a circa 8 km ad Est.

In prossimità delle turbine ad Est scorre la SP 20, classificata come strada paesaggistica a valenza turistica che, in prossimità del centro urbano di Solanas, si ricollega alla SP 17, strada costiera classificata anch’essa



a valenza turistica.

B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.*

Nessuno.

A circa 6 km ad Est dell'impianto sorge l'imponente complesso edilizio a scala territoriale dell'ex Colonia Penale di Castiadas, vincolato con Declaratoria L. 01/06/39 n. 1089 art. 822 Codice Civile prot. n. 3050 del 25/05/1987; D.D.G. D. Lgs 29/10/99 n. 490 del 20/12/2000; D.D.R. n. 112 e n. 113 del 27/09/2010; D.D.R. n. 114 e n. 115 del 29/09/2010; D.D.R. n. 39 del 17/02/2011; D.D.R. n. 162 del 12/09/2011; D.D.R. n. 43 del 08/03/2012.

B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.

Ruderi della chiesa romanica di Santa Barbara di Solanas in località Cuili Murvoni-Santa Barbara (proprietà del Comune di Sinnai dal 1985): distante 1,8 km da WTG07; 2 km da WTG06; 2,2 km da WTG08; 2,5 km da WTG05 (aerogeneratori più vicini).

B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II e dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, come di sotto elencati:

- ruderi della chiesa romanica di Santa Barbara di Solanas in località Cuili Murvoni-Santa Barbara (proprietà del Comune di Sinnai dal 1985): distante 1,8 km da WTG07; 2 km da WTG06; 2,2 km da WTG08; 2,5 km da WTG05 (aerogeneratori più vicini). La chiesa campestre di Santa Barbara, tra le più antiche presenti nel territorio, si inserisce in un contesto archeologico ricco e articolato ed è stata la parrocchiale dello scomparso centro medioevale di Solanas;
- area del D.M. 24/03/1983 della "Zona sita in Comune di Maracalagonis facente parte del complesso dei Sette Fratelli" (*la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto questa si integra nel complesso dei "Sette Fratelli" – grandioso e splendido esempio di complesso forestale della Sardegna Sud-Orientale, che si presenta come il meglio conservato in tutta la sua incontaminata bellezza – per le stesse caratteristiche di omogeneità ambientali e paesistiche presenti nel sistema principale. (...) Anche questo territorio è interessato da quelle singolarità architettoniche quali sono i Nuraghi, di cui alcuni in buono stato di conservazione, ma che con la loro spontaneità architettonica compenetrano il paesaggio completandolo nella sua bellezza*). WTG14 si trova ad una distanza di circa 350 m; WTG02 a circa 600 m; WTG 03 a circa 800 m; WTG10 a circa 1 km; WTG 01, WTG09 e WTG13 a circa 1,3 km, ecc., WTG05 il più distante degli aerogeneratori a circa 3 km.
- area del D.M. 27/12/1967 della "Fascia costiera del Comune di Quartu Sant'Elena", a circa 300 m dall'area dei depositi di stoccaggio ed a circa 3 km da WTG10 a circa 3 km;
- area del D.M. 21/07/1969 della "Fascia costiera sita nel del Comune di Maracalagonis", a circa 500 m dall'area dei depositi di stoccaggio ed a circa 3 km da WTG05.

Il parco eolico in progetto è localizzato in prossimità della fascia Est del Golfo degli Angeli, alle pendici del sistema montuoso dei Sette Fratelli, in una vasta area naturale caratterizzata dalla vegetazione boschiva e da un cospicuo reticolo di incisioni fluviali, che creano valli approfondite e strette, e salti caratterizzati dalla presenza di cascate e cascatelle. L'ambito si distingue per peculiari e specifiche caratteristiche naturalistiche lito-morfologiche, botaniche e faunistiche, oltre ad essere uno degli areali di eccellenza per il cervo sardo. Le parti pianeggianti e collinari dell'area vasta sono adibite all'agricoltura ed all'allevamento;



ad Est dell'impianto è localizzata l'ampia area della bonifica dell'ex Colonia penale di Castiadas, impiantata alla fine del XIX secolo ed oggi interamente a destinazione pubblica e museale.

L'impianto è collocato all'interno del Parco naturale regionale dei Sette Fratelli, attualmente in proposta ai sensi della L.R. 31/89 e non ancora istituito.

L'analisi del quadro dei vincoli al punto B1 del presente parere mostra criticità specifiche con la tutela dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 lett. c) e g) del D. Lgs. 42/2004 nonché con i beni paesaggistici e la disciplina del PPR, atteso che le aree interessate dall'impianto ricadono nell' Ambito omogeneo costiero n.27 "Golfo Orientale di Cagliari" e pertanto, per effetto dell'art. 4 comma 4 delle NTA, la disciplina del PPR è direttamente applicabile ed immediatamente efficace.

Undici aerogeneratori su quattordici sono situati in aree classificate dal PPR come "aree naturali e subnaturali" e caratterizzate dalla presenza di boschi e vegetazione a macchia mediterranea. Per dette aree l'art. 23 delle NTA vieta *"qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica"*.

Due aerogeneratori ricadono in aree classificate dal PPR come "aree seminaturali" e caratterizzate dalla presenza di "praterie", per le quali l'art. 26 delle NTA vieta *"gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado."*

Solo un aerogeneratore ricade in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agro-forestale" caratterizzate da "colture erbacee specializzate" per le quali l'art. 29 della NTA vieta *"trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa"*.

L'impianto eolico in progetto non è conforme al PPR in quanto per le sue caratteristiche tecnologiche, in fase di costruzione e di esercizio, non supera i limiti posti dalla disciplina che regola gli interventi nelle aree di localizzazione prescelte. Si deve evidenziare infatti che la superficie complessiva delle aree di servizio degli aerogeneratori, banchine ecc., è pari ad oltre 7 ha e che l'infrastrutturazione del parco necessita dell'allargamento, regolarizzazione e realizzazione ex novo di parti del tracciato stradale. Alla realizzazione di tali opere consegue l'abbattimento del soprassuolo boschivo nonché la frammentazione e riduzione della copertura forestale, che non appare possibile compensare con le proposte mitigazioni arboree a bordo strada.

In accordo con la nota prot. n. 16327 del 31/03/2023 del Servizio tutela paesaggio Sardegna meridionale della RAS: *"ulteriore fattore negativo è costituito dal fatto che contestualmente alla sottrazione di superfici boscate, si prevede l'introduzione di elementi antropici indiscutibilmente intrusivi"* ed inoltre le opere *"appaiono inconciliabili con l'esigenza della tutela paesaggistica del bosco, vincolato ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004, sia perché esse concorrono ad alterare l'immagine complessiva del bene interessato attualmente percepibile come un compendio naturale, continuo ed esteso, visivamente non contaminato da strutture artificiali imponenti, sia perché tali previsioni vanno ad incidere direttamente sugli elementi costitutivi del bene stesso, comportandone la riduzione e la frammentazione"*.

L'intervento non è infatti conforme all'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR che dispone che i beni paesaggistici di cui all'art. 17 comma 4 lett. a) -territori coperti da foreste e da boschi- *"sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche"*.

Inoltre, in base alle direttive del PUC di Maracalagonis, la porzione di territorio in cui è inserito il progettato parco è classificata come area di rispetto naturalistico H, che *"definisce l'insieme delle aree individuate in virtù di proprie immutabili caratteristiche di ordine naturalistico, paesaggistico"*; tale disciplina, come evidenzia la nota prot. 16193 del 31/03/2023 del Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica della



RAS, afferma di fatto *“la tutela integrale e la non trasformabilità dell’intera zona così classificata”*.

Ne consegue che la realizzazione del parco è in grado di produrre effetti significativi per la stabilità e la fruizione ecosistemica e paesaggistica.

L’intervento è inoltre non conforme alla DGR 59/90 del 27/11/2020 che regola le aree non idonee ad accogliere gli impianti alimentati da FER, in quanto l’area prescelta ricade tra quelle al punto 12.6 dell’allegato c), con riferimento ai territori coperti da foreste e boschi.

L’area di localizzazione del parco eolico e l’area vasta entro la quale la sua realizzazione produrrebbe effetti significativi è indubbiamente un’area di grandissimo pregio per le peculiari e specifiche caratteristiche naturalistiche, geologico-litologiche e paesaggistiche, come meglio evidenziato nel contributo istruttorio prot. n. 5668 del 31/03/2023 del Comune di Maracalagonis.

Lo stesso SIA riferisce, a p. 12 del Quadro Programmatico, che il Parco naturale regionale dei Sette Fratelli, sebbene non ancora istituito, e *“la prossimità all’omonima area SIC, pongono il terreno destinato ad accogliere l’impianto in un’area caratterizzata da forti valori ambientali e paesaggistici”*, ed inoltre che *“anche le aree circostanti il sito ospitano importanti aree di pregio ambientale, naturalistico e faunistico”*.

Circa le relazioni di intervisibilità, si evidenzia che gli aerogeneratori, alti ciascuno 220 m, sono da realizzarsi su aree di crinale; il parco risulterebbe visibile da gran parte della costa (dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004 con D.M. del 21/07/1969 “Zona costiera del comune di Maracalagonis”) e dall’intero areale del complesso dei Sette Fratelli (dichiarato di notevole interesse pubblico con più decreti ministeriali di cui il più prossimo all’area di intervento è il DM del 24/03/1983 “Zona sita in Comune di Maracalagonis facente parte del complesso dei Sette Fratelli”), con conseguente modifica del profilo orografico e delle visuali paesaggistiche consolidate.

Inoltre, come anche espressamente sottolineato dal D.M. 24/03/1983: *“anche questo territorio è interessato da quelle singolarità architettoniche quali sono i Nuraghi, di cui alcuni in buono stato di conservazione, ma che con la loro spontaneità architettonica compenetrano il paesaggio completandolo nella sua bellezza”*. L’ambito territoriale individuato per l’installazione dell’impianto eolico conserva infatti un paesaggio storicamente e culturalmente connotato la cui struttura insediativa, particolarmente nuragica, è stata determinata dalle relazioni funzionali di intervisibilità tra i siti, che sarebbero del tutto obliterate dalla presenza incombente e fuori scala dei 14 aerogeneratori alti 220 m.

Come mostrato dalle fotosimulazioni allegato allo SIA, l’impianto sarebbe del tutto visibile anche dalla chiesa romanica di Santa Barbara di Solanas, una delle più antiche del territorio, distante soli 1,8 km da WTG07, 2 km da WTG06, 2,2 km da WTG08, e 2,5 km da WTG05, (per evidenziare gli aerogeneratori più vicini).

La realizzazione del parco è pertanto in grado di provocare nell’area vasta effetti significativi negativi anche in termini di intervisibilità.

Quale ultima analisi dell’impatto potenziale della realizzazione dell’impianto, anche in considerazione della presenza di ampie aree boscate nei pressi degli aerogeneratori, si segnala quanto evidenziato nella Determinazione n. 1322 prot. 2166 del 29/03/2023 del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari della Regione Autonoma della Sardegna, riguardo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti o in progetto impianti di questa tipologia. L’immediato ambito di riferimento è vulnerabile al rischio incendio per le ripercussioni sui beni culturali e paesaggistici che vi insistono, come dimostra la mappa dei territori percorsi da incendi e delle aree di attenzione della Protezione Civile (disponibile in “Sardegna geoportale”).

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall’intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l’opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all’espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza naturalistica e paesaggistica dell’area di interesse, per la quale la realizzazione dell’intervento si mostra



come un rilevante e non sostenibile detrattore di qualità.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni dello SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento.

Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi dell'art. 146 e 152 del D. Lgs. 42/2004, si comunica che le interferenze con i vincoli e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

- area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Gianfranca Salis, e-mail: gianfranca.salis@cultura.gov.it;

- area funzionale paesaggio e beni architettonici: arch. Stefano Montinari, e-mail: stefano.montinari@cultura.gov.it;

I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico

Dott.ssa Gianfranca Salis



Area funzionale Patrimonio Architettonico e Paesaggio

Arch. Stefano Montinari



Il tecnico istruttore
Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio
arch. Gabriela Frulio



La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(documento firmato digitalmente)

GS/ap



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Spett.le Società ECOWIND2 S.r.l.
Via Alessandro Manzoni 30,
20121 Milano (MI)
ecowind2srl@legalmail.it

Oggetto: Maracalagonis (CA). Impianto eolico denominato “Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto eolico della potenza di 92,4 MW denominato Bruncu de Lianu da realizzarsi nel Comune di Maracalagonis (CA) con le relative opere di connessione elettriche”.

Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016.

In riscontro alla richiesta in oggetto, avanzata con la nota acquisita al ns. prot. con n. 3079-A del 03.02.2023, esaminati gli elaborati progettuali allegati, quest'ufficio comunica quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico, denominato “Bruncu de Lianu”, ricadente nel Comune di Maracalagonis (CA), con l'installazione di 14 aerogeneratori del tipo ad asse orizzontale di potenza pari a 6,6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 92,4 MW. L'impianto sarà allacciato alla Rete Elettrica Nazionale di Alta Tensione con collegamento in antenna a 150 kV su una nuova Stazione elettrica (SE), da inserire in “entra-esce” alla linea RTN a 150 kV “Villasimius - Quartucciu” e la realizzazione di una sottostazione elettrica (SSE).

Ciascun aerogeneratore sarà montato su torre tubolare di acciaio. Il rotore (rotor) del generatore è composto da tre pale, lunga ciascuna 83,33 metri con un diametro di 170 metri; il mozzo del generatore sarà collocato ad un'altezza di 135 metri (hub height), mentre l'altezza massima raggiunta da ogni generatore (tip height), inclusa l'altezza massima da terra delle pale, sarà di 220 metri.

Il progetto prevede l'adeguamento della viabilità rurale esistente, la creazione di nuove strade di accesso agli aerogeneratori, la realizzazione delle fondazioni di sostegno delle turbine, la creazione di piazzole permanenti e temporanee, la delimitazione di due aree di stoccaggio area di deposito temporaneo e lo scavo di un cavidotto, il cui tracciato segue la viabilità predisposta.

Esaminata la documentazione allegata, si evidenzia quanto segue.

In corrispondenza dell'aerogeneratore WTG09, è segnalato il rinvenimento di frammenti ceramici come anche lungo il cavidotto collegato.

Nella maggioranza delle turbine (WTG007, 006, 005, 004, 003, 002, 001, 009, 010,011, 013, 014) è indicata visibilità *0_ nulla* o *1_ bassa*, in quanto la macchia mediterranea non consente di verificare sul terreno l'entità di eventuali persistenze archeologiche.

Nell'areale individuato per la realizzazione del parco eolico sono note da segnalazioni e da dati d'archivio sia il sito di Bingià eccia, riportato nella relazione allegata al progetto, sia un altro insediamento



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

che necessita di essere correttamente delimitato. Un vasto abitato è stato segnalato dalla locale Stazione forestale a seguito di rinvenimenti anche in prossimità dell'areale sotto il nuraghe Sant'Elena.

Considerato che il territorio interessato dal parco risulta scarsamente antropizzato e coperto da vegetazione spontanea che non consente di verificare le eventuali persistenze archeologiche nel terreno;

visto che l'area è interessata da segnalazioni di persistenze archeologiche non disturbate dalle attività agricole;

visto il rinvenimento di reperti mobili in corrispondenza dell'aerogeneratore WTG009;

considerata la visibilità scarsa o nulla delle aree ricognite;

viste le numerose persistenze archeologiche presenti nell'area, in particolare il nuraghe Lianu, che danno il nome al progetto;

vista la necessità di verificare le persistenze si rendono necessari ulteriori approfondimenti consistenti in ricognizioni con pulizia (diserbo) dalla macchia mediterranea, saggi archeologici e altri strumenti previsti dalla verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Tutto ciò premesso, al fine di esprimere il parere di competenza questa Soprintendenza ritiene di dover attivare la procedura di cui all'art. 25, c. 8 e sgg., del D.Lgs. 50/2016, prescrivendo l'esecuzione di saggi archeologici preliminari volti ad assicurare una adeguata campionatura delle aree interessate dal progetto.

Corre l'obbligo rappresentare già in fase prodromica che, indipendentemente dagli esiti delle indagini di archeologia preventiva, considerata la presenza di numerosi beni archeologici, alcuni dei quali già dichiarati di particolare interesse archeologico ex art.t. 10-13 del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., e altri per i quali sono in corso le verifiche di competenza per l'avvio della suddetta procedura, l'analisi del contesto storico culturale come previsto del D.M. 10 settembre 2010, potrebbe presentare forti criticità sotto il profilo dell'impatto ambientale in relazione al patrimonio archeologico.

Sarà cura del richiedente contattare questa Soprintendenza per la stipula dell'accordo di cui all'art. 25, c. 14 del suddetto D.Lgs. 50/2016 e per procedere alla predisposizione del progetto delle indagini, come dettagliato al paragrafo 6 delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022).

Il funzionario archeologo responsabile per gli aspetti archeologici per il territorio di Maracalagonis, la dott.ssa Gianfranca Salis (07060518222, gianfranca.salis@cultura.gov.it) è a disposizione per ogni informazione e chiarimento.

Il funzionario archeologo
Dott. ssa Gianfranca Salis
(firmato digitalmente)

La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(firmato digitalmente)

GS/ap



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 8968] MARACALAGONIS (CA) – Progetto di un impianto eolico denominato “BRUNCU DE LIANU”, costituito da 14 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6,6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 92,4 MW – Progetto Definitivo.
QUARTU SANT'ELENA (CA) – Area di stoccaggio occidentale.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA - PNIEC
Proponente: ECOWIND 2 S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 3309 del 08/03/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 7258 del 03/05/2023 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, si concorda con il parere negativo espresso dalla competente Soprintendenza.

Nello specifico, nell'area direttamente interessata dall'intervento sono presenti i ruderi della chiesa romanica di Santa Barbara di Solanas in località Cuili Murvoni-Santa Barbara (bene tutelato *ope legis* ai sensi dell'art. 10, comma 1 del *Codice*) con distanze dagli aerogeneratori molto inferiori ai 3 km previsti dall'art. 20, comma 8, lett. c quater), del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a), tali da determinare notevoli interferenze visive e costituire criticità dal punto di vista visivo-percettivo.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esméralda Valente





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto:

[ID_VIP: 8968] MARACALAGONIS (CA) – Progetto di un impianto eolico denominato “BRUNCU DE LIANU”, costituito da 14 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6,6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 92,4 MW – Progetto Definitivo – QUART SANT'ELENA (CA) – Area di stoccaggio occidentale. Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC). Proponente: ECOWIND 2 S.r.l. Contributo istruttorio di competenza.

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 3339 del 08.03.2023, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna (di seguito SABAP-CA) con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 7258 del 03.05.2023, acquisito agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 7085 del 05.05.2023, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto attiene alla tutela archeologica, la SABAP-CA ha comunicato di aver già rappresentato al Proponente con nota prot. 3938 del 23.02.2023 la necessità di attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8. Tale necessità deve ritenersi superata dal parere negativo espresso dalla medesima SABAP-CA, nel quale si sottolinea come le opere in progetto interessino “*un areale denso di persistenze archeologiche soprattutto pertinenti all'età nuragica*” e ricadano in un'area da ritenersi non idonea ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater), come modificato dal DL 13/2023, art. 47, c. 1, lett. a), punto 2.1), poiché si collocano a meno di 3 Km di distanza da numerosi siti archeologici, “*alcuni già dichiarati di interesse culturale ex art. 10-13 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii. [nuraghi De Sottu, Su Crastadroxiu e S'Arrideli] o per cui è in corso l'istruttoria da parte di questo ufficio*”.

Pur rilevando la carenza di fotosimulazioni relative a tutti i siti archeologici presenti nell'area in esame, viene evidenziato il potenziale impatto visivo negativo sui nuraghi De Sottu, Sa Guardia e Sa Madrina. Viene altresì sottolineato che le opere in progetto andrebbero ad inserirsi in un contesto territoriale che “*mantiene chiaramente leggibili, ancorché non indagate sistematicamente, le testimonianze di una frequentazione ininterrotta dall'età del Bronzo fino all'età romana e in alcuni casi al Medioevo, che ha creato una sequenza diacronica che esplicita le dinamiche insediative nel passaggio dalla protostoria all'età storica. Inoltre, la conservazione dei nuraghi, a breve distanza tra di loro e in collegamento visivo, consente di leggere, cristallizzato nella campagna attuale, un paesaggio archeologico tipico dell'età del*



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401

Email: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

bronzo, che nel suo insieme, integro e senza interferenze moderne, si configura esso stesso come un bene culturale da tutelare e preservare”.

La SABAP-CA ritiene pertanto, in conclusione, che il progetto in esame non risulti compatibile con la tutela del patrimonio archeologico presente nell'area interessata.


Ciò considerato, per quanto di competenza, **questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto**, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate.

Si evidenzia che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25.

Il Responsabile dell'Istruttoria

dott. Daria Mastrorilli

(tel. 06/67234635 – daria.mastrorilli@cultura.gov.it)




Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

dott. Lino Traini



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401

Email: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it